

RISOLUZIONE (UE, Euratom) 2017/1607 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 27 aprile 2017****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III — Commissione e agenzie esecutive**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III — Commissione,
 - viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive per l'esercizio 2015,
 - visti gli articoli 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽¹⁾ («regolamento finanziario») e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, sulle norme di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ⁽²⁾ («modalità di applicazione»),
 - visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A8-0150/2017),
- A. considerando che l'Europa è confrontata a una crisi di fiducia nei confronti delle sue istituzioni, situazione per la quale ogni singola istituzione dell'Unione deve accettare la propria parte di responsabilità e che rende quindi necessario un particolare rigore da parte del Parlamento nell'esame dei conti della Commissione;
- B. considerando che le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la loro politica di comunicazione in modo da informare adeguatamente i cittadini dei risultati ottenuti dal bilancio dell'Unione e del loro valore aggiunto;
- C. considerando che il Parlamento europeo deve mostrare un forte impegno rispetto alle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione sul modo in cui viene speso il bilancio dell'Unione e sul modo in cui l'UE protegge i loro interessi;
- D. considerando che le istituzioni dell'Unione dovrebbero adoperarsi in favore di un sistema di bilancio dell'UE che sia solido e resiliente e funzioni non solo in modo flessibile ma anche con agilità nei periodi sia di stabilità che di difficoltà;
- E. considerando che la politica di coesione apporta un chiaro valore aggiunto poiché migliora la qualità della vita dei cittadini di tutta Europa, essendo una politica fondamentale di solidarietà e una fonte essenziale di investimenti pubblici;
- F. considerando che le istituzioni dell'Unione devono sviluppare una chiara comprensione e concordare in merito alle priorità politiche europee e ai beni pubblici da finanziare per primi al fine di rispondere alle preoccupazioni dei nostri cittadini e colmare i divari nelle nostre politiche;
- G. considerando che la spesa dell'Unione, sebbene sia limitata all'1 % dell'RNL dell'Unione, è uno strumento importante per conseguire gli obiettivi delle politiche a livello europeo utilizzando il valore aggiunto europeo e rappresenta in media l'1,9 % della spesa pubblica degli Stati membri dell'Unione;
- H. considerando che, sebbene le percentuali del bilancio dell'Unione considerate come a) una porzione della spesa globale aggregata degli Stati membri e b) l'elemento non contabilizzato/speso in modo scorretto/sprecato di tale bilancio siano basse, gli importi effettivi sono considerevoli e giustificano pertanto un controllo accurato;

⁽¹⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.⁽²⁾ GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1.

- I. considerando che, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione ha la responsabilità ultima per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Unione, mentre gli Stati membri sono tenuti a cooperare lealmente con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria;
- J. considerando che, quando il Parlamento concede il discharge alla Commissione, essa verifica se i fondi sono stati usati in modo corretto e se gli obiettivi delle politiche sono stati conseguiti,

Bilancio, periodi di programmazione e priorità politiche

1. osserva che la durata settennale dell'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP) non è sincronizzata con i mandati quinquennali del Parlamento e della Commissione e che tale circostanza crea altresì discrepanze tra il bilancio d'esercizio e il relativo discharge; sottolinea inoltre che il ciclo decennale di programmazione strategica e la strategia Europa 2020 non sono allineati al ciclo settennale della gestione del bilancio dell'Unione; ritiene che questo sfasamento sia una delle cause dell'importante carenza nella governance politica dell'Unione, in quanto il Parlamento e la Commissione sono legati da accordi precedenti sugli obiettivi politici e finanziari, il che potrebbe dare l'impressione che le elezioni europee sono irrilevanti in siffatto contesto;
2. osserva che nel 2015 il bilancio dell'Unione ha dovuto contribuire al conseguimento degli obiettivi di due diversi programmi politici a lungo termine, vale a dire:
 - a) la strategia Europa 2020, da un lato; e
 - b) le dieci priorità politiche stabilite dal presidente Juncker, dall'altro,ma ha dovuto anche rispondere a una serie di situazioni di crisi: i rifugiati, l'insicurezza in Europa e nel suo vicinato, l'instabilità finanziaria in Grecia e l'impatto economico dell'embargo russo sulle esportazioni nonché l'impatto prolungato della crisi finanziaria con conseguenze strutturali quali disoccupazione, povertà e disuguaglianza;
3. osserva che le politiche dell'Unione possono perseguire diversi obiettivi a breve, medio e lungo termine, la cui realizzazione non può essere necessariamente determinata da un unico quadro finanziario pluriennale; ritiene che occorra riflettere su un nuovo equilibrio tra la definizione delle priorità politiche, l'attuazione delle misure e i quadri finanziari;
4. si rammarica che le disposizioni transitorie di bilancio non assicurino la soluzione ottimale per tradurre le aspirazioni sociali e politiche in obiettivi operativi utili per i programmi e i regimi di spesa;
5. sottolinea che nel 2020 si avrà l'opportunità di allineare la strategia politica a lungo termine e la realizzazione delle politiche al ciclo di bilancio e raccomanda di avvalersi di tale opportunità;
6. esprime preoccupazione per il fatto che nel 2015 la quota della spesa del bilancio dell'Unione connessa con il clima è stata solo del 17,3 % e, in media, solo del 17,6 % nel periodo 2014-2016, secondo la Corte dei conti (in appresso, la «Corte») ⁽¹⁾, mentre l'obiettivo era di raggiungere almeno il 20 % nel corso del periodo finanziario; sottolinea pertanto che, secondo la Corte, sussiste il serio rischio di non riuscire a conseguire l'obiettivo del 20 % se non si compiono maggiori sforzi per affrontare i cambiamenti climatici;
7. sottolinea inoltre che la decisione di portare la spesa connessa con il clima al 20 % era stata presa prima dell'accordo di Parigi; è convinto che si dovrebbero compiere maggiori sforzi per rendere il bilancio dell'Unione ancora più orientato al rispetto del clima; sottolinea inoltre che la revisione del QFP crea l'eccellente opportunità di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di spesa del 20 % a favore dell'azione per il clima e di prevedere un possibile aumento di tale soglia in linea con gli impegni internazionali assunti dall'UE durante la COP 21;
8. accoglie con favore l'impostazione della programmazione di bilancio basata sui risultati adottata dalla Commissione; ritiene che il bilancio dell'UE dovrebbe essere quanto più efficiente ed efficace possibile viste le scarse risorse finanziarie; si rammarica, tuttavia, che la Commissione si focalizzi principalmente sulle realizzazioni piuttosto che sui risultati;

Misure da adottare

9. appoggia la proposta avanzata dalla Corte nel suo documento di riflessione sul riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (paragrafi 39 e 40), del 28 ottobre 2016, secondo cui è giunto il momento che la Commissione esamini altre opzioni, come ad esempio:
 - la definizione di un programma di bilancio «mobile» con un orizzonte di pianificazione quinquennale, una clausola(e) di revisione per obiettivi e politiche e un programma di valutazione «mobile»,

⁽¹⁾ Relazione speciale della Corte n. 31/2016.

- la fissazione della durata dei programmi e dei regimi in funzione delle esigenze delle politiche anziché della durata del periodo di programmazione finanziaria; l'introduzione dell'obbligo, per gli Stati membri e la Commissione, di motivare in maniera adeguata la necessità di a) finanziamenti dell'Unione e b) di conseguire i risultati prima di stabilire la spesa;
10. invita la Commissione a iscrivere all'ordine del giorno della prossima riunione degli esperti sul bilancio incentrato sui risultati (*Budget Focused on Results* — BFOR) le proposte avanzate dalla Corte ai paragrafi 39 e 40 del summenzionato documento di riflessione del 28 ottobre 2016 e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, al fine di preparare la prossima conferenza nel quadro dell'iniziativa «Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati», in cui si potrebbero discutere i settori in cui il bilancio dell'Unione dovrebbe essere speso prima di fissare il quadro finanziario;
 11. appoggia tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte nella sua relazione speciale n. 31/2016, in particolare quella che esorta la Commissione a vagliare tutte le opportunità potenziali, comprese la revisione intermedia del QFP e la revisione di alcune basi giuridiche, per assicurare una concreta svolta a favore dell'azione per il clima; invita la Corte a pubblicare, entro la fine del 2018, una relazione di follow-up sulla spesa connessa con il clima a carico del bilancio dell'UE;
 12. invita la Commissione a sfruttare maggiormente le opportunità offerte dalla riserva di efficacia prevista dal quadro giuridico esistente al fine di creare un reale impulso finanziario volto a migliorare in modo efficace la gestione finanziaria; chiede inoltre il rafforzamento della riserva di efficacia in quanto strumento, aumentando la componente dipendente dai risultati nel quadro giuridico successivo;
 13. invita la Commissione a orientare le proprie priorità verso la piena realizzazione della strategia Europa 2020 utilizzando gli strumenti del Semestre europeo;
 14. invita la Commissione a elaborare progetti di priorità politiche per il periodo finanziario che inizierà nel 2021 e a trasmettere al Parlamento il testo in maniera tempestiva;
 15. si rammarica che la Commissione non abbia effettuato una revisione completa della strategia Europa 2020 al fine di garantirne l'attuazione nel quadro dell'«Agenda strategica per l'Unione in una fase di cambiamento», adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014, come previsto da tale agenda;
 16. invita la Commissione a tener conto dell'accordo di Parigi e a incrementare immediatamente l'obiettivo di spesa per l'azione per il clima a titolo del bilancio dell'Unione dal 20 % al 30 %;
 17. invita la Commissione a redigere i futuri bilanci dell'Unione in modo da renderli più efficienti e più efficaci e da allinearli maggiormente agli obiettivi della strategia Europa 2020, agli obiettivi climatici dell'Unione nonché agli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

Bilanci ombra

18. sottolinea che diversi meccanismi finanziari a sostegno delle politiche dell'Unione non sono finanziati direttamente dal bilancio dell'Unione né figurano in esso, tra cui il Fondo europeo di stabilità finanziaria, il Meccanismo europeo di stabilità, il Meccanismo di risoluzione unico e il Fondo europeo per gli investimenti collegato alla Banca europea per gli investimenti;
19. osserva che altri meccanismi figurano in parte nel bilancio finanziario dell'Unione, come gli strumenti di finanziamento combinato e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);
20. sottolinea il crescente ricorso a strumenti finanziari composti principalmente da prestiti, strumenti azionari, garanzie e strumenti di condivisione del rischio nell'ambito della gestione indiretta per il periodo 2014-2020, e sottolinea inoltre il fatto che il gruppo della Banca europea degli investimenti (BEI) ha gestito quasi la totalità degli strumenti finanziari nell'ambito della gestione indiretta; ritiene che le informazioni sui risultati conseguiti siano insufficienti per una valutazione di tali strumenti, soprattutto per quanto riguarda il loro impatto sociale e ambientale; sottolinea che gli strumenti finanziari possono integrare le sovvenzioni ma non dovrebbero sostituirle;
21. si rammarica che il crescente utilizzo di tali strumenti finanziari, come pure degli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente (gli strumenti di ingegneria finanziaria), comporti rischi più elevati non solo per il mantenimento di un bilancio europeo sufficiente e credibile ai fini degli obiettivi attuali e futuri, bensì anche per la rendicontazione e il coordinamento delle politiche e delle operazioni dell'Unione; sottolinea che prima di procedere a un'estensione dell'uso degli strumenti finanziari occorre effettuare una valutazione completa dei loro risultati, delle loro realizzazioni e della loro efficacia; mette in evidenza le relazioni speciali della Corte ⁽¹⁾ secondo cui gli strumenti finanziari non funzionano come previsto e/o sono sovradimensionati e/o non riescono ad attirare capitali privati;

⁽¹⁾ Relazioni speciali della Corte n. 5/2015 e n. 19/2016.

22. avverte la Commissione che gli strumenti finanziari o eventuali meccanismi di finanziamento non sono necessariamente vincolati da obiettivi politici generali o specifici dell'Unione e possono finanziare progetti che esulano dagli impegni dell'Unione;
23. sottolinea che l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici ha inciso sull'avvio ritardato del Meccanismo per collegare l'Europa e che il Fondo europeo per gli investimenti strategici avrà anche un impatto sull'utilizzo di alcuni altri strumenti finanziari;

Misure da adottare

24. esorta la Commissione a proporre misure per rendere i meccanismi di finanziamento dell'Unione per l'esecuzione del bilancio dell'Unione — i quali includono attualmente vari strumenti e combinazioni tra di essi come ad esempio programmi, i fondi strutturali e di investimento, i fondi fiduciari, il fondo per gli investimenti strategici, i fondi di garanzia, i meccanismi, gli strumenti finanziari e gli strumenti di assistenza macrofinanziaria ecc. — più chiari, semplici e coerenti nonché più capaci di assicurare una sufficiente trasparenza, rendicontabilità, performance e comprensione da parte del pubblico circa le modalità di finanziamento delle politiche dell'Unione e i benefici che producono; si rammarica del fatto che la proposta relativa al nuovo regolamento finanziario del settembre 2016 non affronti queste problematiche in maniera adeguata;
25. chiede alla Commissione di rivedere la valutazione ex ante dello strumento di debito del Meccanismo per collegare l'Europa alla luce dell'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici e di presentare altresì al Parlamento un'analisi dell'impatto del Fondo europeo per gli investimenti strategici sugli altri programmi e strumenti finanziari dell'Unione;
26. chiede alla Corte di valutare il contributo degli strumenti finanziari e dei meccanismi di finanziamento (elencati al paragrafo 24) alla strategia Europa 2020; invita la Commissione ad adottare ogni misura appropriata per garantire che gli strumenti finanziari e qualsiasi meccanismo di finanziamento siano compatibili con la strategia dell'UE, gli obiettivi e gli impegni assunti dall'UE;
27. si compiace dell'intenzione del commissario Oettinger di ricondurre i vari bilanci ombra, nel lungo periodo, nel quadro del bilancio dell'Unione; osserva che tale circostanza accrescerebbe sensibilmente la responsabilità democratica; è fermamente convinto che tale problema andrebbe risolto quanto prima, e comunque entro la fine del prossimo periodo di programmazione finanziaria; invita la Commissione a elaborare una comunicazione su questo tema prima del novembre 2017;

Gestione finanziaria e di bilancio

28. si rammarica dei forti arretrati accumulati nell'impiego dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013; constata che, alla fine dell'esercizio 2015, il 10 % dei 446,2 miliardi di EUR totali stanziati per tutti i programmi operativi approvati non era stato ancora liquidato;
29. sottolinea che tale situazione può costituire un problema significativo e pregiudicare l'efficacia dei fondi strutturali e d'investimento europei, in quanto in alcuni Stati membri il contributo dell'Unione per cui non è stata presentata domanda di pagamento, unitamente al cofinanziamento nazionale necessario, supera il 15 % della spesa totale delle amministrazioni pubbliche se si tiene conto degli ultimi due quadri finanziari (2007-2013 e 2014-2020);
30. prende atto con preoccupazione che, alla fine del 2015, oltre la metà degli stanziamenti di impegno non utilizzati dei fondi strutturali che non hanno condotto a pagamenti nel periodo di programmazione 2007-2013 sono riconducibili a cinque Stati membri (Repubblica ceca, Italia, Spagna, Polonia e Romania), ossia i beneficiari principali; osserva che le ragioni dei ritardi sono diverse: mancanza di capacità e di assistenza amministrativa, mancanza di risorse nazionali per cofinanziare operazioni europee, ritardo nella presentazione dei programmi regionali per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ecc.;
31. sottolinea che una nuova caratteristica di questo quadro finanziario pluriennale è che gli importi inutilizzati entro il massimale per i pagamenti ed entro il massimale per gli impegni fanno automaticamente aumentare la flessibilità per gli anni successivi;
32. sottolinea che nel 2015 il livello degli impegni è stato più elevato rispetto a tutti gli esercizi precedenti ed è rientrato per poco nel limite massimo complessivo (il 97,7 % dell'importo disponibile);
33. osserva che nel 2015 tre quarti delle spese operative hanno riguardato regimi operanti in base alle norme del precedente quadro finanziario pluriennale: sussidi agli agricoltori per il 2014, progetti di coesione, progetti di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro iniziato nel 2007;

34. considera inaccettabile che, alla fine del 2015, gli Stati membri avevano designato meno del 20 % delle autorità nazionali responsabili per i fondi strutturali e di investimento europei, ad eccezione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; ritiene che queste designazioni costituiscano una precondizione affinché le autorità degli Stati membri possano presentare dichiarazioni di spesa alla Commissione; è del parere che le novità rilevanti introdotte per il periodo 2014-2020 comportino difficoltà amministrative nonostante gli sforzi di semplificazione;
35. sottolinea che le difficoltà riscontrate nel completare le procedure di valutazione della conformità relative al nuovo sistema di gestione e di controllo, che in genere hanno luogo all'inizio del periodo di programmazione, costituiscono una grave causa di ritardi nell'assorbimento;
36. constata che anche la recessione economica mondiale, che ha conseguenze dirette in termini di misure di restrizioni di bilancio applicate ai bilanci pubblici e difficoltà ad ottenere finanziamenti interni, rappresenta un'importante causa di ritardi nell'assorbimento;
37. esprime profondo rammarico per il fatto che, di conseguenza, sussiste il rischio che i ritardi nell'esecuzione del bilancio per il periodo di programmazione 2014-2020 siano più lunghi di quelli osservati nel periodo 2007-2013; teme che il prossimo quadro finanziario pluriennale possa iniziare con un alto livello senza precedenti di importi da liquidare (RAL), con potenziali effetti negativi sulla gestione del bilancio dell'Unione nel corso dei primi anni; si augura che la Commissione abbia tratto insegnamento da ciò onde evitare simili ritardi in futuro;
38. constata che nel marzo 2015 la Commissione ha adottato un piano di pagamenti con misure a breve termine per ridurre il livello delle fatture non pagate, ma sottolinea che, se da un lato le misure proposte dalla Commissione sono tese a migliorare la gestione dei flussi di cassa nel breve termine, occorre dall'altro una prospettiva di più lungo periodo per far fronte al livello elevato di impegni ancora da liquidare, così come una valutazione approfondita delle cause alla base (difficoltà amministrative e operative, vincoli macroeconomici ecc.) al fine di definire una strategia efficace per evitarle in futuro;
39. sottolinea che l'attivazione della procedura di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea potrebbe generare problemi nelle modalità di gestione del bilancio dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti; sottolinea la necessità di trattare questo elemento cruciale in ogni accordo transitorio o finale con qualsiasi Stato membro che recede dall'Unione;

Misure da adottare

40. chiede alla Commissione di adottare misure per rispettare in modo rigoroso le regole e i calendari relativi agli impegni ancora da liquidare, ad esempio attraverso:
 - i) la chiusura e il disimpegno dei programmi del periodo 2007-2013;
 - ii) un utilizzo corretto delle rettifiche nette nel settore della coesione;
 - iii) una riduzione della liquidità detenuta presso i fiduciari;
 - iv) la stesura di piani e previsioni di pagamento nei settori in cui gli impegni ancora da liquidare sono significativi;
41. chiede nuovamente alla Commissione di presentare annualmente una previsione a lungo termine aggiornata sui flussi di cassa, che copra un orizzonte temporale da sette a dieci anni e che includa i massimali di bilancio, il fabbisogno di pagamenti, i vincoli di capacità e i potenziali disimpegni, ai fini di una migliore corrispondenza tra fabbisogno di pagamenti e fondi disponibili;
42. chiede alla Commissione, vista la difficile situazione in cui versano attualmente vari Stati membri, di tenere conto d'urgenza, nella gestione finanziaria e di bilancio, dei vincoli di capacità e delle condizioni socio-economiche specifiche presenti in alcuni Stati membri; chiede alla Commissione di utilizzare tutti gli strumenti disponibili tramite l'assistenza tecnica e il nuovo programma di sostegno alle riforme strutturali per sostenere questi Stati membri, in modo da evitare il sottoutilizzo dei fondi e da aumentare i tassi di assorbimento specialmente nel settore dei fondi strutturali e d'investimento europei;
43. ribadisce la necessità di semplificare e chiarire le regole e le procedure a livello sia nazionale che europeo, in modo da facilitare l'accesso ai fondi dell'Unione da parte dei beneficiari e garantire una solida gestione di tali fondi da parte dei servizi amministrativi; ritiene che la semplificazione contribuirà a una rapida assegnazione dei fondi, a percentuali di assorbimento più elevate, a una maggiore efficienza e trasparenza, alla diminuzione degli errori di esecuzione e a termini di pagamento ridotti; ritiene che si debba trovare un equilibrio tra la semplificazione e la stabilità delle norme, delle procedure e dei controlli; osserva che, in ogni caso, il fatto di fornire ai potenziali richiedenti e beneficiari sufficienti informazioni e linee guida costituisce il prerequisito fondamentale per un'esecuzione efficace;

44. invita la Commissione ad astenersi da nuovi tagli all'assistenza tecnica a sua disposizione e a proporre un piano d'azione per un assorbimento effettivo e tempestivo, prestando un'attenzione particolare agli Stati membri e alle regioni che registrano ritardi e bassi tassi di assorbimento;

Strumenti di ingegneria finanziaria

45. si rammarica che sia stato erogato ai destinatari finali soltanto il 75 % ⁽¹⁾ dei contributi agli strumenti di ingegneria finanziaria per il periodo di programmazione 2007-2013 entro la fine del 2015 nell'ambito della gestione concorrente (il valore era del 57 % alla fine del 2014 e del 37 % alla fine del 2012) e che la liquidità di cassa detenuta negli strumenti finanziari nell'ambito della gestione indiretta sia rimasta elevata (1,3 miliardi di EUR nel 2015, 1,3 miliardi di EUR nel 2014 e 1,4 miliardi di EUR nel 2013);
46. constata con preoccupazione che gli importi inutilizzati degli strumenti finanziari rimangono relativamente elevati e, alla fine del 2014, erano concentrati per l'80 % in cinque Stati membri (dei quali l'Italia rappresentava il 45 % del totale); ritiene opportuno che la Commissione compili una valutazione complessiva di tali strumenti entro la fine del 2018, al fine di valutarne la loro continuazione nel futuro periodo di programmazione finanziaria;
47. chiede alla Commissione di recuperare i saldi di tesoreria inutilizzati degli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente e i fondi inutilizzati restanti degli strumenti finanziari soggetti a gestione indiretta di precedenti quadro finanziario pluriennale per i quali è stato superato il periodo di ammissibilità;

La dichiarazione di affidabilità della Corte

48. si compiace che la Corte abbia formulato un giudizio positivo sull'affidabilità dei conti per il 2015, come ha fatto fin dal 2007, e che abbia concluso che nel 2015 le entrate erano esenti da errori rilevanti; constata con soddisfazione che gli impegni su cui sono basati i conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari;
49. esprime profondo rammarico per il fatto che, per il ventiduesimo anno consecutivo, i pagamenti sono inficiati da un livello di errore rilevante a causa dell'efficacia soltanto parziale dei sistemi di vigilanza e controllo;
50. si rammarica che, malgrado i miglioramenti, i pagamenti siano inficiati da un tasso di errore più probabile del 3,8 %; ricorda che il tasso di errore più probabile per i pagamenti era stato stimato al 4,4 % nell'esercizio 2014, al 4,7 % nell'esercizio 2013, al 4,8 % nell'esercizio 2012 e al 3,9 % nell'esercizio 2011;
51. sottolinea che, sebbene la situazione sia migliorata negli ultimi anni, il tasso di errore più probabile è ancora nettamente superiore alla soglia di rilevanza del 2 %; sottolinea che se la Commissione, le autorità degli Stati membri o i revisori indipendenti avessero fatto uso di tutte le informazioni a loro disposizione, avrebbero potuto prevenire, o rilevare e correggere, una parte significativa degli errori prima dell'esecuzione dei relativi pagamenti; non può accettare il fatto che le informazioni disponibili non vengano utilizzate per ridurre il livello di errore; è fermamente convinto che gli Stati membri abbiano un ruolo cruciale a questo proposito; esorta gli Stati membri a utilizzare tutte le informazioni disponibili per prevenire, individuare e correggere eventuali errori e agire di conseguenza;
52. si rammarica che, a seguito di una modifica nel quadro giuridico della politica agricola comune nel 2015, la Corte non tenga più conto della condizionalità in sede di controllo delle operazioni, il che rende più difficile un confronto con l'esercizio precedente; rileva che nel 2014 questi errori hanno inciso per 0,6 punti percentuali sul livello di errore globale stimato della rubrica 2 «Risorse naturali» del quadro finanziario pluriennale, mentre l'incidenza annua di tali errori sul livello di errore globale stimato era compresa tra 0,1 e 0,2 punti percentuali per il periodo 2011-2014;
53. prende atto con preoccupazione che, se le azioni correttive adottate dagli Stati membri e dalla Commissione non fossero state applicate ai pagamenti sottoposti all'audit della Corte, il livello di errore complessivo stimato sarebbe stato del 4,3 % invece che del 3,8 %;
54. constata che la tipologia gestione ha un impatto limitato sul livello di errore, in quanto la Corte riscontra quasi lo stesso livello di errore stimato sia per la spesa soggetta a gestione concorrente con gli Stati membri (4,0 %) sia per la spesa gestita direttamente dalla Commissione (3,9 %);

⁽¹⁾ Commissione europea, DG REGIO, Sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria comunicati dalle autorità di gestione conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, periodo di programmazione 2007-2013, situazione al 31 dicembre 2015, 20 settembre 2016, pag. 61.

55. sottolinea che la Corte ha riscontrato che i livelli di errore stimati più elevati riguardano la spesa a titolo delle rubriche «Coesione economica, sociale e territoriale» (5,2 %) e «Competitività per la crescita e l'occupazione» (4,4 %), mentre la rubrica «Spese amministrative» ha registrato il più basso livello di errore stimato (0,6 %); evidenzia che, in generale, gli errori non costituiscono frodi; raccomanda che la Corte elabori una relazione speciale che esamini e confronti queste rubriche al fine di produrre un documento conciso sulle migliori pratiche;
56. constata che i diversi profili di rischio tra i regimi di rimborso e i regimi legati a diritti acquisiti hanno avuto una notevole influenza sul livello di errore nei diversi settori di spesa: laddove l'Unione rimborsa i costi ammissibili sostenuti per attività ammissibili sulla base di dichiarazioni di spesa redatte dai beneficiari, il livello di errore è del 5,2 %, mentre laddove i pagamenti non sono effettuati a titolo di rimborso ma sono subordinati al soddisfacimento di determinate condizioni, il tasso di errore è dell'1,9 %; raccomanda che la Corte esamini e confronti queste rubriche al fine di elaborare una relazione speciale sulle migliori pratiche;

Relazione annuale sulla gestione e il rendimento: risultati in materia di gestione e strumenti di gestione interna della Commissione

57. osserva che, rispetto alla situazione nel 2014, l'importo a rischio per i pagamenti, quale determinato dalla Commissione nella sua relazione annuale per il 2015 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE [COM(2016) 446], è diminuito di circa il 10 %, il che è dovuto in particolare alla riduzione dell'importo a rischio segnalato per l'agricoltura;
58. sottolinea che la Commissione riconosce che la spesa è inficiata da un livello di errore rilevante, come evidenziato nella sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il 2015, e che l'importo a rischio è compreso tra i 3,3 e i 4,5 miliardi di EUR, cifra che rappresenta tra il 2,3 % e il 3,1 % dei pagamenti; rileva che la Commissione stima che nei prossimi anni individuerà e rettificherà errori per un importo tra i 2,1 e i 2,7 miliardi di EUR;
59. condivide il parere della Corte secondo cui la metodologia della Commissione per stimare l'importo a rischio di errore è migliorata nel corso degli anni, ma le stime del livello di spesa irregolare, formulate dalle singole direzioni generali, non sono basate su una metodologia uniforme (cfr. in particolare il punto 1.38 della relazione annuale 2015 della Corte); raccomanda di regolarizzare e standardizzare questa pratica appena possibile;
60. osserva che, nonostante i miglioramenti, la Commissione non ha eliminato il rischio che l'impatto delle azioni correttive sia sovrastimato;
61. sottolinea in particolare il fatto che, per oltre tre trimestri del 2015, le direzioni generali della Commissione basano le loro stime dell'importo a rischio su dati forniti dalle autorità nazionali, mentre dalle relazioni annuali di attività delle direzioni generali della Commissione interessate, la direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) e la direzione generale Politiche regionali e urbane (DG REGIO), risulta che l'attendibilità delle relazioni sui controlli fornite dagli Stati membri rimane problematica, sebbene la comunicazione dei dati da parte degli Stati membri sia migliorata; ritiene inaccettabile il fatto che gli Stati membri non collaborino correttamente con la Commissione europea per quanto riguarda le relazioni sui controlli e la relativa affidabilità;
62. sottolinea che l'onere del controllo per gli utenti finali diminuirebbe se si applicasse l'approccio della «revisione contabile unica», in base al quale la revisione europea non verrebbe effettuata separatamente, bensì si baserebbe sulle revisioni contabili nazionali; ritiene che una tale continuità di rendicontabilità sarebbe tuttavia possibile solo in presenza di revisioni nazionali adeguate e se la Commissione e gli Stati membri si accordassero sui principi e sulle interpretazioni; invita la Commissione a prendere l'iniziativa in tal senso mediante l'adozione di linee guida;
63. ritiene che la concessione del discarico dovrebbe dipendere dal necessario miglioramento della gestione finanziaria a livello degli Stati membri; mette in rilievo, in tale contesto, lo strumento delle dichiarazioni nazionali, le quali potrebbero contribuire a garantire una maggiore rendicontabilità e titolarità a livello nazionale;
64. sottolinea che, a causa della specificità della programmazione pluriennale e della complessità e dell'accumulo di norme regionali, nazionali e dell'Unione applicabili alla procedura di bilancio, e visto che gli errori possono essere rettificati oltre dieci anni dopo il loro verificarsi, è artificiale basare l'impatto stimato delle future rettifiche sulle rettifiche registrate negli ultimi sei anni;
65. evidenzia, a tale riguardo, che se la Commissione fosse sicura dell'efficacia della sua capacità di rettifica, i direttori generali non dovrebbero esprimere una riserva finanziaria nelle loro relazioni annuali di attività;

66. sottolinea che la Commissione comunica ⁽¹⁾ rettifiche finanziarie e recuperi realizzati per un totale di 3,9 miliardi di EUR; prende atto che la Corte li ha classificati in tre categorie: 1,2 miliardi di EUR in rettifiche e recuperi effettuati alla fonte prima che fosse approvata la spesa da parte della Commissione (agricoltura, coesione e gestione diretta/indiretta); 1,1 miliardi di EUR in ritiri, operati dagli Stati membri, di domande di rimborso già accettate, con la sostituzione con nuovi progetti o spese di coesione; 1,6 miliardi di EUR in rettifiche nette (agricoltura e gestione diretta/indiretta);
67. sottolinea che, laddove vi è un elevato rischio di irregolarità, la migliore pratica è discutere del rischio nonché quantificarne il livello e l'impatto probabile; si rammarica che le relazioni della Commissione in proposito prestino molta attenzione alla «capacità correttiva» anziché alla quantificazione e analisi della natura degli errori rilevati nonché all'avvio delle relative misure preventive per evitare tali errori; sottolinea in particolare che la comunicazione della Commissione sulla tutela del bilancio UE non fornisce una stima del livello di irregolarità presente nelle domande di rimborso iniziali o già approvate;
68. condivide il parere espresso dalla Corte nella sua relazione speciale n. 27/2016, secondo cui la distinzione introdotta dalla riforma Kinnock-Prodi tra la «responsabilità politica dei Commissari» e la responsabilità operativa dei direttori generali fa sì che non risulti sempre chiaro se la «responsabilità politica» comprenda la responsabilità per l'esecuzione del bilancio delle direzioni generali o sia da questa distinta (cfr. punto 5 della sintesi della relazione speciale della Corte n. 27/2016);
69. sottolinea che il Collegio dei Commissari non si assume la responsabilità per i conti annuali attraverso una premessa o una relazione del presidente o del commissario responsabile per il bilancio e che la Commissione non redige una dichiarazione annuale sulla governance o sul controllo interno, come invece prevede la migliore pratica ed è prassi comune negli Stati membri;

Misure da adottare

70. invita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a porre in essere valide procedure per confermare i tempi, l'origine e gli importi delle misure correttive e a fornire informazioni che consentano quanto più possibile di conciliare l'anno in cui viene effettuato il pagamento, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui i recuperi o le rettifiche finanziarie vengono menzionati nelle note allegate ai conti;
71. invita nuovamente la Commissione a rilasciare, su base annuale, una vera e propria «dichiarazione di affidabilità» unica, sulla base delle relazioni annuali di attività dei direttori generali, e a produrre una propria stima, statisticamente valida, del livello di errore; chiede alla Commissione di valutare separatamente l'importo dei fondi dell'Unione che prevede di recuperare tramite recuperi o rettifiche finanziarie collegate all'esercizio finanziario 2015;
72. chiede alla Commissione di effettuare un'analisi accurata sui cosiddetti «progetti coerenti» ovvero lo spostamento all'interno del programma operativo regionale di alcuni progetti già avviati dalle autorità con altre risorse, che possono andare a integrare o sostituire le misure o i progetti che presentino difficoltà operative o siano risultati irregolari, che includa le valutazioni ex ante per verificare che i progetti sostitutivi rispondano agli obiettivi previsti;
73. invita la Commissione ad aggiungere alla dichiarazione finanziaria una dichiarazione annuale sulla governance e sul controllo interno, che contenga in particolare:
- una descrizione degli strumenti di gestione interna della Commissione,
 - una valutazione delle attività operative e di rischio strategico nel corso dell'esercizio, e
 - una dichiarazione sulla sostenibilità fiscale a medio e lungo termine,
- e a fornire nella sua comunicazione sulla tutela del bilancio UE una stima del livello di irregolarità presente nelle domande di rimborso iniziali o già approvate;
74. invita gli Stati membri a fornire dati affidabili alla Commissione europea soprattutto per quanto riguarda le relazioni sui controlli;

⁽¹⁾ Cfr. punto 1.39 della relazione annuale 2015 della Corte dei conti.

Riserve politiche

75. appoggia le riserve espresse dai direttori generali delle DG REGIO, la direzione generale Affari marittimi e pesca (DG MARE), la direzione generale Migrazione e affari interni (DG HOME), la direzione generale Cooperazione e sviluppo internazionale (DG DEVCO) e la DG AGRI nelle loro relazioni annuali di attività; ritiene che tali riserve dimostrino che le procedure di controllo poste in essere dalla Commissione e dagli Stati membri non sono in grado di fornire le necessarie garanzie riguardo alla legittimità e alla regolarità di tutte le operazioni sottostanti nei settori corrispondenti;
76. si interroga sul motivo per cui il direttore generale della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione (DG RTD), come negli anni precedenti, continua a emettere una riserva orizzontale per quanto riguarda tutti i pagamenti e le richieste di rimborso nell'ambito del settimo programma quadro; invita la Commissione a sviluppare, nel lungo termine, un approccio più significativo basato sul rischio e a utilizzare se necessario riserve specifiche;

Ottenere risultati dal bilancio dell'Unione*Relazione annuale sulla gestione e il rendimento: valutazione del rendimento*

77. rileva che la relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il 2015 combina due relazioni precedenti: la relazione di valutazione elaborata in conformità dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la relazione di sintesi prevista dall'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario;
78. si compiace che, per ciascuna rubrica di bilancio, la relazione fornisca informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 nonché elementi comprovanti i risultati dei programmi del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e presenti altresì i legami con la strategia Europa 2020;
79. si rammarica che la cosiddetta relazione di valutazione, da un lato, confonda la descrizione delle attività con i risultati e, dall'altro, cerchi di valutare l'impatto delle politiche e faccia promesse per il futuro;
80. ricorda che gli Stati membri non sono tenuti a includere indicatori comuni nei loro programmi, fatta eccezione per l'iniziativa europea per l'occupazione giovanile e il Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale, e la prima fase di controllo a livello di Stati membri non prevede valutazioni relative ai risultati;
81. si rammarica del fatto che, invece di semplificare i suoi strumenti di gestione interna, la Commissione ha aggiunto un nuovo piano strategico pluriennale per ogni suo dipartimento, sulla base di obiettivi generali comuni che coprono le dieci priorità politiche della Commissione Juncker e sostengono gli obiettivi di Europa 2020 e gli obblighi previsti dal trattato;
82. ribadisce il suo invito ad attuare una concentrazione tematica, come espresso nella sua relazione sul discharge per l'esercizio 2014; invita la Commissione a indagare in che misura la concentrazione tematica potrebbe contribuire alla semplificazione e alla diminuzione degli oneri normativi e di controllo;
83. invita la Commissione ad adottare la relazione annuale sulla gestione e il rendimento in tempo utile, in modo da consentire alla Corte di tenerne conto nella sua relazione annuale; insiste sul fatto che le informazioni fornite nella relazione in questione siano il più possibile obiettive e contengano una valutazione globale dei risultati che la Commissione ha ottenuto durante l'esercizio precedente nell'attuazione delle sue politiche; chiede alla Commissione di riflettere sulla necessità di un periodo di programmazione politica a lungo termine, come per la strategia Europa 2020 di durata decennale;
84. sottolinea la necessità di far sì che la procedura di definizione degli indicatori di rendimento sia trasparente e democratica e coinvolga tutte le istituzioni dell'Unione, i partner e le parti interessate, al fine di adeguare gli indicatori alla misurazione dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea, nonché rispondere alle aspettative dei cittadini europei;

Misure da adottare

85. invita la Commissione a valutare più attentamente le realizzazioni e i risultati di tutte le politiche nelle future relazioni sul rendimento; invita la Commissione a evidenziare in modo chiaro e sintetico il contributo dato dalle politiche europee agli obiettivi dell'Unione e a valutare i loro contributi rispettivi agli obiettivi della strategia Europa 2020;

Orizzonte 2020

86. ricorda che Orizzonte 2020 è un programma ambizioso, di ampia portata, il cui obiettivo generale è basato su tre priorità: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società;
87. osserva che la Commissione Juncker ha adottato dieci priorità politiche per il periodo 2014-2019 che non combaciano esattamente con le priorità della strategia Europa 2020; rileva che tale circostanza fa sì che il quadro normativo e le dotazioni di Orizzonte 2020 riflettano la strategia Europa 2020, mentre dal 2014 la Commissione, in sede di attuazione di Orizzonte 2020, ha rifocalizzato la pianificazione strategica e le modalità di gestione sulle dieci priorità politiche;
88. si rammarica del fatto che la Commissione non ha finora analizzato la relazione tra i due insiemi di priorità, e chiede a quest'ultima di chiarire tali legami;
89. evidenzia che un fattore di successo fondamentale di Orizzonte 2020 è l'efficace sinergia e complementarità fra i programmi per la ricerca e l'innovazione nazionali ed europei; osserva che la Commissione prevede di analizzare l'impatto e le sinergie fra Orizzonte 2020 e i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020;
90. prende atto dei due esempi di complementarità tra programmi di ricerca nazionali e dell'Unione indicati nella relazione annuale 2015 della Corte e del fatto che le istituzioni superiori di controllo di Bulgaria e Portogallo hanno riscontrato che, sebbene nei loro paesi i programmi di ricerca nazionali ed UE siano complementari in alcune aree, si registrano alcune carenze a livello nazionale per quanto riguarda gli indicatori relativi a Orizzonte 2020 nei piani d'azione e nelle strategie nazionali come pure problemi di coordinamento e interazione fra tutti i soggetti coinvolti in Orizzonte 2020 a livello nazionale ⁽¹⁾; prende atto altresì che la Bulgaria è stato il primo Stato membro a utilizzare volontariamente il meccanismo di sostegno alla politica Orizzonte 2020 e incoraggia la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri che necessitano di modernizzare i settori della ricerca e dell'innovazione;
91. ricorda che il quadro giuridico di Orizzonte 2020 introduce vari elementi significativi per la gestione della performance, come obiettivi e indicatori chiave di performance; sottolinea che, nel complesso, gli obiettivi e indicatori concordati rappresentano un reale miglioramento rispetto ai programmi quadro precedenti;
92. sottolinea che permangono alcune debolezze negli indicatori di performance impiegati in Orizzonte 2020, ad esempio:
- i) per quanto riguarda l'equilibrio tra gli indicatori che misurano solo le risorse impiegate o le realizzazioni e quelli che misurano risultati e impatti ⁽²⁾;
 - ii) l'assenza di valori di partenza; e
 - iii) target poco ambiziosi;
93. si rammarica della constatazione della Corte secondo cui la Commissione non usa i programmi di lavoro di Orizzonte 2020 e i relativi inviti a presentare proposte per accrescere la necessaria focalizzazione sulla performance ⁽³⁾;
94. osserva con soddisfazione che le proposte e le convenzioni di sovvenzione esaminate dalla Corte pongono sufficientemente l'accento sulla performance negli obiettivi, laddove ciò sia richiesto dalla Commissione, e che lo stesso vale per il processo di valutazione delle proposte;
95. si rammarica del fatto che nei singoli programmi di lavoro che guidano Orizzonte 2020 e nei relativi inviti a presentare proposte l'uso della nozione più ampia di «impatto previsto» anziché di «risultato previsto» aumenta il rischio che le informazioni fornite per questa parte siano troppo generali e che sia difficile aggregare la valutazione della performance di Orizzonte 2020 ⁽⁴⁾;
96. è preoccupato per il fatto che la Commissione non sempre utilizza coerentemente i concetti fondamentali della performance (ad esempio «realizzazione», «risultato», «conseguenze» e «impatto»);

⁽¹⁾ Cfr. punti 3.22 e 3.23 della relazione annuale della Corte dei conti.

⁽²⁾ Cfr. punti 3.29 della relazione annuale della Corte dei conti.

⁽³⁾ Cfr. paragrafi 3.33 — 3.38 della relazione annuale 2015 della Corte dei conti.

⁽⁴⁾ Cfr. paragrafo 3.56 della relazione annuale 2015 della Corte dei conti.

97. si rammarica che la Corte abbia riscontrato che l'assetto attuale non consente alla Commissione di monitorare la spesa e la performance in materia di ricerca e sviluppo e innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020 né e di riferire in merito in modo specifico; reputa inoltre deplorabile che, sebbene il contributo finanziario di Orizzonte 2020 nell'ambito di Europa 2020 sia ben stabilito nella procedura di bilancio tramite la pubblicazione delle dichiarazioni programmatiche, la Commissione non abbia ancora riferito in modo utile circa l'attuazione di Orizzonte 2020 e il contributo dello stesso a Europa 2020; invita la Commissione a riferire sull'attuazione di Orizzonte 2020 e sul suo contributo alla strategia Europa 2020 in modo utile man mano che i risultati del programma sono disponibili;
98. suggerisce di potenziare il ruolo dei punti di contatto nazionali (PCN) al fine di offrire un'assistenza tecnica di qualità sul terreno; ritiene che la valutazione annuale dei risultati, delle formazioni e degli stimoli di PCN efficienti migliorerà il tasso di successo del programma Orizzonte 2020;

Misure da adottare

99. invita la Commissione a presentare, nelle sue future relazioni sulla performance, il contributo di Orizzonte 2020 alla strategia Europa 2020 in modo chiaro ed esaustivo;

I piani di gestione e le relazioni annuali di attività di quattro direzioni generali responsabili della spesa nell'ambito della rubrica «Risorse naturali»

100. si rammarica che la Corte abbia osservato che molti obiettivi impiegati nei piani di gestione e nelle relazioni annuali di attività delle DG AGRI, CLIMA, ENVI e MARE sono stati estrapolati direttamente da documenti strategici o normativi e non sono sufficientemente dettagliati da risultare utili ai fini della gestione e del monitoraggio;

Misure da adottare

101. chiede alla Commissione di:
- valutare la performance dei programmi di lavoro traducendo gli obiettivi di alto livello stabiliti nella normativa di Orizzonte 2020 in obiettivi operativi a livello del programma di lavoro,
 - chiarire ulteriormente i collegamenti tra la strategia Europa 2020 (2010-2020), il quadro finanziario pluriennale (2014-2020) e le priorità della Commissione (2015-2019),
 - assicurare un utilizzo coerente in tutte le sue attività dei termini «risorsa», «realizzazione», «risultato» e «impatto», aderendo alle definizioni contenute negli orientamenti per legiferare meglio,
 - adottare le misure che garantiscono la stessa retribuzione ai ricercatori che eseguono lo stesso lavoro nell'ambito dello stesso progetto,
 - fornire un elenco in base alla nazionalità di tutte le società quotate in borsa e/o con utili nella loro contabilità annuale e che ricevono fondi nell'ambito di Orizzonte 2020;

Entrate

102. si compiace che dagli elementi probatori di audit della Corte risulti, nel complesso, che le entrate non sono inficiate da un livello rilevante di errore e che, nello specifico, per le risorse proprie basate sull'RNL e sull'IVA i sistemi esaminati sono efficaci, per le risorse proprie tradizionali i sistemi esaminati sono, nel complesso, efficaci, e i controlli interni fondamentali vigenti negli Stati membri visitati dalla Corte sono comunque parzialmente efficaci; si compiace altresì che la Corte non abbia riscontrato errori nelle operazioni verificate;
103. ricorda che la riserva è uno strumento mediante il quale un elemento dubbio dei dati RNL trasmessi da uno Stato membro può essere oggetto di rettifica e si compiace che la Corte non abbia rilevato gravi problemi nelle riserve revocate analizzate nel 2015;
104. è preoccupato che, sebbene siano stati compiuti progressi per migliorare l'affidabilità dei dati RNL della Grecia, dette riserve non siano state revocate; osserva che si tratta dell'unica riserva generale in sospeso alla fine del 2015 e relativa al 2008 e al 2009;

105. osserva che, per quel che riguarda i dazi doganali, la Corte ha riscontrato che la metodologia impiegata per i controlli intesi ad appurare se gli importatori rispettino la normativa su tariffe e importazioni (che comprendono gli audit «successivi allo svincolo delle merci») nonché la qualità e i risultati prodotti variavano fra gli Stati membri; osserva che la Corte mette altresì in evidenza l'interruzione del periodo triennale di prescrizione per la notifica dei debiti in Francia, una pratica che differisce da quelle di altri Stati membri e comporta un diverso trattamento degli operatori economici all'interno dell'Unione ⁽¹⁾;
106. costata che, per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali, alla fine del 2015 la Commissione aveva inoltre un elenco di 325 osservazioni aperte riguardanti violazioni della normativa doganale dell'UE, rilevate tramite ispezioni negli Stati membri;
107. osserva che la Corte ha rilevato — quanto alle dichiarazioni dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero — inefficienze nella gestione dei crediti (nota come «contabilità B») negli Stati membri e che la Commissione ha rilevato carenze analoghe in 17 dei 22 Stati membri da essa visitati;
108. sottolinea che la Corte ha individuato rischi relativi al recupero dei crediti doganali presso imprese con sede legale al di fuori dell'UE o cittadini di paesi non-UE e che, in diversi Stati membri, ha rilevato numerosi casi in cui le autorità non erano in grado di riscuotere crediti presso cittadini o imprese basate, ad esempio, in Bielorussia, Isole Vergini britanniche, Russia, Svizzera, Turchia e Ucraina;
109. sottolinea che l'impatto di queste revisioni importanti dei saldi RNL avrebbe potuto essere più modesto se vi fosse stata una politica di revisione comune dell'Unione, che armonizzasse il calendario delle revisioni rilevanti;
110. deplora che siano ancora in vigore gli elementi strutturali e giuridici responsabili dell'incidente politico verificatosi alla fine dell'ottobre 2014 in relazione ai contributi di alcuni Stati membri;

Misure da adottare

111. invita la Commissione a:
 - adottare le misure necessarie ad armonizzare i termini temporali delle notifiche di debito agli operatori economici in seguito ad un audit successivo allo svincolo delle merci negli Stati membri,
 - far sì che gli Stati membri dichiarino in modo esatto negli estratti trimestrali gli importi riscossi a titolo di dazi doganali e fornire orientamenti su ciò che dovrebbe esservi registrato,
 - facilitare, nella misura del possibile, il recupero dei crediti doganali da parte degli Stati membri nei casi in cui i debitori non siano stabiliti in uno Stato membro dell'UE,
 - migliorare i controlli sui calcoli dei contributi dello Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio, nonché il calcolo dei meccanismi di rettifica, e
 - stabilire le disposizioni necessarie per ridurre l'incidenza delle revisioni dei metodi e delle fonti presentati dagli Stati membri per la compilazione dell'RNL;

Seguito dato al discharge alla Commissione per l'esercizio 2014 ⁽²⁾

112. sottolinea che la Commissione ha accettato di avviare nuove azioni a seguito di 88 richieste formulate dal Parlamento nella sua risoluzione che accompagna la decisione sul discharge alla Commissione per l'esercizio 2014;
113. osserva che, secondo la Commissione, i necessari provvedimenti riguardo a 227 richieste del Parlamento sono già stati adottati o sono in corso di adozione e che, per ragioni connesse al quadro giuridico e di bilancio vigente, oppure al suo ruolo o alle sue prerogative istituzionali, la Commissione non può accogliere 35 richieste del Parlamento;
114. si rammarica che le risposte della Commissione rimangano vaghe e ambigue sotto alcuni aspetti;
115. si compiace che la Commissione abbia tenuto fede a cinque dei sei principali impegni;
116. insiste tuttavia sul fatto che la Commissione incarichi le sue direzioni generali di pubblicare tutte le raccomandazioni specifiche per paese, formulate nel contesto del semestre europeo, nelle rispettive relazioni annuali di attività (sesto impegno);

⁽¹⁾ Cfr. punto 4.16 della relazione annuale 2015 della Corte dei conti.

⁽²⁾ COM(2016) 674, SWD(2016) 338, SWD(2016) 339.

117. invita la Commissione a rivedere la propria posizione, in particolare per quanto riguarda l'attendibilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, la trasparenza riguardo ai beneficiari finali dei fondi dell'Unione, la trasparenza delle attività del comitato etico, la lotta alla corruzione e la riforma delle strutture amministrative delle scuole europee;
118. condanna fermamente il fatto che la Commissione non ritenga più necessario pubblicare la relazione anti corruzione dell'Unione; ritiene che, qualsiasi siano le intenzioni della Commissione per lottare contro la corruzione, questo annullamento dell'ultimo minuto invii un segnale sbagliato non solo agli Stati membri ma anche ai cittadini; ribadisce che la corruzione rimane un problema per l'Unione e gli Stati membri e che, senza misure anti corruzione efficaci, questa pregiudica la performance economica, lo Stato di diritto e la credibilità delle istituzioni democratiche all'interno dell'Unione; invita la Commissione a finalizzare e a pubblicare la relazione anti corruzione 2016, ad agire prontamente e con autorità per eradicare la corruzione negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea, nonché a commissionare una valutazione indipendente delle normative anti corruzione presenti nelle stesse istituzioni dell'Unione;
119. ribadisce fermamente il suo invito alla Commissione a sviluppare un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione in base ai requisiti fissati nel programma di Stoccolma per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutarne le politiche anti corruzione; invita la Commissione a elaborare un indice di corruzione al fine di classificare gli Stati membri; ritiene che l'indice di corruzione potrebbe fornire una solida base sulla quale la Commissione potrebbe fondare il meccanismo di controllo per paese al momento di controllare la spesa delle risorse dell'UE;

Competitività per la crescita e l'occupazione

UE 2020

120. rileva che, malgrado il reiterato tasso di errore e i ritardi di esecuzione e di chiusura, nell'ambito della valutazione ex post del settimo programma quadro eseguita da un gruppo di esperti ad alto livello ⁽¹⁾, il settimo programma quadro è stato ritenuto un successo; in particolare, il gruppo ad alto livello ha sottolineato che il settimo programma quadro:
- ha incoraggiato l'eccellenza scientifica a livello individuale e istituzionale,
 - ha promosso ricerche estremamente innovative attraverso il nuovo programma «Idee» (Consiglio europeo della ricerca),
 - ha coinvolto l'industria e le PMI in modo strategico,
 - ha rafforzato una nuova modalità di collaborazione e un quadro di innovazione aperto,
 - ha potenziato lo spazio europeo della ricerca catalizzando una cultura della cooperazione e costruendo reti globali adatte ad affrontare sfide tematiche,
 - ha affrontato alcune sfide della società attraverso la ricerca, la tecnologia e l'innovazione mediante il programma «Cooperazione»,
 - ha incoraggiato l'armonizzazione tra i sistemi e le politiche nazionali di ricerca e innovazione,
 - ha stimolato la mobilità dei ricercatori in tutta l'Europa: il programma «Persone» ha creato le condizioni necessarie per un mercato del lavoro aperto per i ricercatori,
 - ha promosso gli investimenti nelle infrastrutture europee di ricerca,
 - ha raggiunto una massa critica di ricerca nel panorama europeo e mondiale;
121. deplora che la consultazione pubblica delle parti interessate, tenutasi nell'ambito della valutazione del settimo programma quadro tra febbraio e maggio 2015, abbia evidenziato le seguenti carenze:
- elevati oneri amministrativi e norme giuridiche e finanziarie complesse,
 - un eccessivo numero di sottoscrizioni,
 - un'insufficiente attenzione all'impatto sulla società,
 - un ambito dei temi e degli inviti a presentare proposte eccessivamente ristretto,
 - un'insufficiente attenzione alla partecipazione dell'industria,

⁽¹⁾ «Commitment and Coherence — Ex-Post Evaluation of the 7th EU Framework Programme (2007-2013)» (Compromesso e coerenza — Valutazione ex post del 7° programma quadro dell'Unione), novembre 2015.

- soglie elevate per i nuovi operatori, tassi di successo mediamente bassi per le proposte e i richiedenti, rispettivamente del 19 % e del 22 %;
 - scarsa comunicazione;
122. si rammarica profondamente del fatto che l'obiettivo di investire entro il 2020 il 3 % del prodotto interno lordo (PIL) degli Stati membri nella ricerca non sarà probabilmente raggiunto; ritiene pertanto che si debba porre fine ai ricorrenti tagli al bilancio UE per quanto riguarda i programmi di ricerca; invita tutti gli Stati membri a raccogliere la sfida; invita la Commissione a trarre le dovute conclusioni per la revisione a medio termine del quadro finanziario pluriennale e per il seguente quadro finanziario pluriennale;
123. accoglie con favore i progressi conseguiti nell'attuazione degli impegni dell'Unione dell'innovazione: a metà 2014 tutti gli impegni erano stati raggiunti o erano in fase di raggiungimento;
124. si compiace anche che la quota dei fondi di Orizzonte 2020 destinati alle piccole e medie imprese sia aumentata, passando dal 19,4 % nel 2014 al 23,4 % nel 2015, e raccomanda di incoraggiare proattivamente questa tendenza;
125. ritiene inaccettabile che la DG RTD non abbia accolto la sua richiesta secondo cui le direzioni generali della Commissione dovrebbero pubblicare tutte le raccomandazioni specifiche per paese nelle rispettive relazioni annuali di attività; osserva con preoccupazione la rappresentatività territoriale limitata dei 20 progetti più importanti di Orizzonte 2020;

Aspetti generali

126. sottolinea che il capitolo cinque della relazione annuale della Corte riguarda i pagamenti nei seguenti settori: ricerca (10,4 miliardi di EUR), istruzione, formazione, gioventù e sport (1,8 miliardi di EUR), spazio (1,4 miliardi di EUR), trasporti (1,3 miliardi di EUR), altre azioni e programmi (1,1 miliardi di EUR), energia (0,5 miliardi di EUR) e il programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (0,3 miliardi di EUR); osserva che la ricerca rappresenta pertanto il 62 % della spesa;
127. rileva che la responsabilità di attuare i programmi quadro di ricerca è condivisa tra le varie direzioni generali della Commissione, le agenzie esecutive, le imprese comuni e i cosiddetti organismi di cui all'articolo 185 (partenariati con gli Stati membri), e che tutto ciò esige uno stretto coordinamento;
128. precisa che l'audit della Corte riguarda quasi esclusivamente i pagamenti a titolo del Settimo programma quadro di ricerca;
129. è preoccupato per il fatto che la relazione annuale di attività della DG RTD indica che alla fine del 2015 1 915 progetti del Settimo programma quadro di ricerca, per un importo di 1,63 miliardi di EUR, non erano ancora stati completati; osserva che tale circostanza potrebbe ritardare l'attuazione di Orizzonte 2020;

Sistemi di gestione e controllo

130. evidenzia che, secondo la Corte, i sistemi di supervisione e controllo per la ricerca e le altre politiche interne sono «parzialmente efficaci»;
131. nutre preoccupazione per il fatto che nel 2015, su 150 operazioni controllate dalla Corte, 72 (48 %) erano inficiate da errori; osserva che, sulla base dei 38 errori quantificati dalla Corte, quest'ultima stima un tasso di errore pari al 4,4 %; rileva altresì che, in 16 casi di errori quantificabili, la Commissione, le autorità nazionali o i revisori indipendenti disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e rettificare gli errori prima di approvare la spesa; osserva che, se tutte queste informazioni fossero state usate per rettificare gli errori, il tasso di errore stimato per il capitolo in oggetto sarebbe stato inferiore dello 0,6 %;
132. deplora che per dieci delle 38 operazioni che presentano errori quantificati, la Corte abbia rilevato errori superiori al 20 % delle voci esaminate; rileva che questi dieci casi (nove concernenti il settimo programma quadro per la ricerca e uno il programma per la competitività e l'innovazione 2007-2013) rappresentano il 77 % del livello globale di errore stimato, nel 2015, per la sottorubrica «Competitività per la crescita e l'occupazione»;
133. si rammarica per il fatto che la maggior parte degli errori quantificati rilevati dalla Corte (33 su 38) riguardava i rimborsi di costi indiretti e per il personale, dichiarati dai beneficiari, non ammissibili e che quasi tutti gli errori riscontrati dalla Corte nelle dichiarazioni di spesa erano dovuti ad una interpretazione errata, da parte dei beneficiari, delle norme complesse di ammissibilità o al calcolo non corretto dei propri costi ammissibili, il che conduce all'ovvia conclusione che queste regole devono essere semplificate;

134. si compiace che, stando alla Corte, l'applicazione delle norme in materia di appalti sia notevolmente migliorata;
135. si interroga sul motivo per cui il direttore generale della DG RTD ha nuovamente espresso, come negli anni precedenti, una riserva orizzontale per quanto riguarda tutte le dichiarazioni di spesa nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca (1,47 miliardi di EUR); è del parere che le riserve orizzontali, in generale, non possano essere considerate uno strumento di sana gestione finanziaria; riconosce che alcune parti della spesa relativa al Settimo programma quadro di ricerca non erano garantite da una riserva laddove risultava che i rischi (e dunque i tassi di errore residuo) fossero notevolmente inferiori rispetto alla spesa totale; nota che nell'ambito della ricerca e sviluppo tecnologico ciò si applica alla spesa per le imprese comuni; nota che all'esterno della DG RTD ciò si applica anche alla spesa dell'Agenzia esecutiva per la ricerca nell'ambito del programma Marie Curie e a ogni spesa dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca;
136. è sorpreso che l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia non abbia partecipato nel 2015 al Centro comune di supporto per la spesa relativa alla ricerca e all'innovazione;
137. è preoccupato per il fatto che il Settimo programma quadro di ricerca, stando a quanto riferito dal commissario, non verrà attuato e valutato in maniera completa prima del 2020, il che potrebbe comportare ritardi nei futuri programmi di follow-up; esorta la Commissione a pubblicare la relazione di valutazione appena possibile e al più tardi prima della presentazione del programma di ricerca posteriore a Orizzonte 2020;

Orizzonte 2020

138. rileva che, nell'ambito di Orizzonte 2020, fino alla fine del 2015 sono stati erogati solo anticipi; avverte la Commissione che un ritardo nell'avvio del progetto Orizzonte 2020 potrebbe ritardare l'attuazione del programma; mette in guardia contro gli arretrati finanziari alla fine del programma;
139. è preoccupato per le constatazioni della Corte secondo cui i programmi pluriennali che fissano gli obiettivi politici dell'UE, come la strategia Europa 2020 od Orizzonte 2020, pur progredendo in parallelo, non sono realmente collegati ⁽¹⁾;
140. si rammarica inoltre che la prima relazione di monitoraggio su Orizzonte 2020 abbia fornito soltanto poche informazioni circa gli effetti delle sinergie tra il programma e i fondi strutturali ⁽²⁾; invita la Commissione a riferire su tali effetti delle sinergie man mano che si rendono disponibili i risultati del programma;
141. è profondamente preoccupato del fatto che, secondo la Corte ⁽³⁾, Orizzonte 2020 non sia sufficientemente orientato alla performance;

Misure da adottare

142. ribadisce la sua richiesta, già avanzata nella risoluzione sul discharge alla Commissione per l'esercizio 2014 ⁽⁴⁾, affinché la Commissione incarichi le sue direzioni generali di pubblicare tutte le raccomandazioni specifiche per paese che hanno formulato nel contesto del semestre europeo nelle rispettive relazioni annuali di attività;
143. invita gli Stati membri ad aumentare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo del 3 % del PIL investito in ricerca; osserva che ciò promuoverebbe l'eccellenza e l'innovazione; invita a tal proposito la Commissione a esaminare la possibilità di proporre un patto per la scienza a livello locale, regionale e nazionale, in linea con la dinamica già esistente del Patto dei sindaci; invita gli Stati membri e il Parlamento europeo a compiere uno sforzo anche tramite il bilancio dell'Unione;
144. invita la Commissione a rivedere l'indicatore chiave di prestazione «risultati dell'innovazione dell'UE», poiché, come indicato dalla Commissione, il carattere composito dell'indicatore non è adatto a definire obiettivi ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ Relazione annuale 2015 della Corte, paragrafo 3.19.

⁽²⁾ Relazione annuale 2015 della Corte, paragrafo 3.22.

⁽³⁾ Relazione annuale 2015 della Corte, sezione 3.

⁽⁴⁾ Risoluzione (UE, Euratom) 2016/1461 del Parlamento europeo, del 28 aprile 2016, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, sezione III — Commissione e agenzie esecutive, paragrafo 8 (GU L 246 del 14.9.2016, pag. 27).

⁽⁵⁾ Relazione annuale di attività relativa al 2015, direzione generale Ricerca e innovazione, Bruxelles 2016, pagina 11, nota 8.

145. esorta la Commissione a dare seguito, in particolare, a 16 casi di errori quantificabili, rispetto ai quali la Commissione, le autorità nazionali o i revisori indipendenti disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e rettificare gli errori prima di approvare la spesa, nonché di comunicare dettagliatamente alla commissione competente le misure correttive adottate prima della fine di ottobre 2017;
146. invita la Commissione a informare dettagliatamente la commissione competente circa le 10 transazioni che rappresentavano il 77 % degli errori e le misure correttive adottate;
147. invita la Commissione a modernizzare i propri sistemi di gestione e controllo in modo tale da rendere superflue le riserve orizzontali; invita la Commissione a informare la commissione competente circa le misure adottate prima del novembre 2017;
148. invita la Commissione, insieme alla Corte, a chiarire ulteriormente i collegamenti tra la strategia Europa 2020 (2010-2020), il quadro finanziario pluriennale (2014-2020) e le priorità della Commissione (2015-2019) approfittando, ad esempio, del processo di pianificazione e rendicontazione strategica (2016-2020); osserva che ciò rafforzerebbe le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione e consentirebbe alla Commissione di riferire in modo efficace riguardo al contributo fornito dal bilancio dell'Unione al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;

Varie

149. prende atto dell'attribuzione esclusiva di sovvenzioni di funzionamento di cui alla linea di bilancio 04 03 01 05 «Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori» a solo due istituti sindacali, l'Istituto sindacale europeo e il Centro europeo per le questioni dei lavoratori; ricorda alla Commissione che le sovvenzioni di funzionamento e gli accordi quadro di partenariato devono essere sostanzialmente trattati come sovvenzioni e, quindi, devono essere soggetti alle procedure di gara d'appalto aperta e di pubblicazione; esprime preoccupazione in generale riguardo alla motivazione di tali pratiche di attribuzione sulla base di monopoli di fatto o in virtù delle competenze tecniche, dell'alto grado di specializzazione o dei poteri amministrativi dei beneficiari (articolo 190, paragrafo 1, lettere c) e f), delle modalità di applicazione); osserva che il fatto di accordare in maniera duratura ed esclusiva sovvenzioni di funzionamento a delle entità su queste basi può in effetti condurre a tali monopoli di fatto e un alto grado di competenze, specializzazioni o poteri, motivando quindi ulteriormente l'attribuzione esclusiva di sovvenzioni di funzionamento sulla base dell'articolo 190 delle modalità di applicazione;
150. ricorda alla Commissione a tale proposito che è necessario interpretare e applicare in modo restrittivo le eccezioni alle regole di trasparenza e pubblicazione di cui agli articoli 125 e seguenti del regolamento finanziario; invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione a impegnarsi a definire chiaramente sia il lasso di tempo che l'ambito di applicazione delle eccezioni al principio di trasparenza e pubblicazione, con il chiaro obiettivo di restringere ulteriormente il loro impiego;

Misure da adottare

151. chiede alla Commissione di applicare e interpretare in modo restrittivo le eccezioni alle regole di trasparenza e pubblicazione di cui agli articoli 125 e seguenti del regolamento finanziario; chiede alla Commissione di definire chiaramente sia il lasso di tempo che lo scopo dell'applicazione di eccezioni al principio di trasparenza e pubblicazione, con il chiaro obiettivo di restringere ulteriormente il loro impiego;

Coesione economica, sociale e territoriale

UE 2020

152. osserva che, secondo la valutazione ex post del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC) 2007-2013 ⁽¹⁾, 1 EUR di investimento della politica di coesione genererà 2,74 EUR di PIL addizionale entro il 2023; si compiace del fatto che i fondi strutturali e di coesione sono stati investiti principalmente nell'innovazione delle piccole e medie imprese (32,3 miliardi di EUR), sostegno generico alle imprese (21,4 miliardi di EUR), nell'infrastruttura di ricerca e sviluppo tecnologico (17,5 miliardi di EUR), investimenti nei trasporti (82,2 miliardi di EUR), investimenti nel settore energetico (11,8 miliardi di EUR), investimenti ambientali (41,9 miliardi di EUR), investimenti in cultura e turismo (12,2 miliardi di EUR) e infrastruttura urbana e sociale (28,8 miliardi di EUR);
153. si compiace del fatto che il FESR e l'FC siano stati in grado, in una certa misura, di controbilanciare gli effetti delle crisi finanziarie del 2007-2008, evidenziando che, senza l'intervento dei fondi strutturali, la divergenza economica e sociale tra le regioni europee sarebbe aumentata ancora di più;

⁽¹⁾ SWD(2016) 318.

154. si compiace dei risultati della politica di coesione evidenziate dalle valutazioni ex post del periodo di programmazione 2007-2013 in relazione agli obiettivi Europa 2020:
- da parte del FESR e del FC: titolo 1 «Impiego» e 2 «Ricerca e Sviluppo e innovazioni», — 41 600 posti di ricercatore creati e 400 000 PMI sostenute; titolo 3 «Cambiamento climatico ed Energia», — 3 900 MW di capacità addizionale creati grazie alla produzione di energia rinnovabile,
 - da parte del Fondo sociale europeo (FSE): titolo 1 «Impiego», almeno 9,4 milioni di persone hanno trovato un impiego (tra le quali più di 300 000 persone sostenute si sono messe in proprio); titolo 4 «Istruzione», almeno 8,7 milioni di persone hanno acquisito una qualifica o un certificato;
155. rileva, tuttavia, che pochissimi programmi si sono incentrati sui risultati o sull'impatto misurato e che si sa quindi poco o nulla circa la sostenibilità degli investimenti;
156. evidenzia tuttavia che nel 2015 pochissimi programmi si sono incentrati sui risultati o sull'impatto misurato; esorta quindi la Commissione a fissare e concordare a livello interistituzionale gli indicatori necessari per l'attuazione del bilancio in base al risultato; osserva tuttavia che, in questa fase, si sa poco o nulla circa la sostenibilità e il valore aggiunto europeo degli investimenti;
157. deplora di non essere informato circa le misure che la Commissione ha chiesto agli Stati membri di avviare nel contesto del semestre europeo; invita la Commissione a informare il Parlamento europeo circa le misure adottate dagli Stati membri nell'ambito del semestre europeo;
158. è molto preoccupato per il fatto che la Corte aveva segnalato ritardi nell'avvio del periodo di programmazione 2014-2020 già nella sua relazione annuale 2014 e che, alla fine del 2015, era già stato designato meno del 20 % delle autorità nazionali responsabili dei fondi strutturali e d'investimento europei;

Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo: aspetti generali

159. si compiace del fatto che la Corte abbia allineato i capitoli della sua relazione annuale alle rubriche del quadro finanziario pluriennale; è del parere, tuttavia, che i fondi di questa rubrica siano di importanza finanziaria tale (FESR: 28,3 miliardi di EUR, FC: 12,1 miliardi di EUR, FSE: 10,3 miliardi di EUR) che la strategia di audit della Corte dovrebbe mantenere identificabili il FESR e l'FC, da una parte, e l'FSE, dall'altra;
160. teme che, in particolare verso la fine di un periodo di programmazione, gli Stati membri concentrino la loro attenzione sui fondi di assorbimento disponibili nel quadro delle dotazioni nazionali, piuttosto che sul conseguimento degli obiettivi politici; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri con i peggiori risultati offrendo loro assistenza tecnica, specialmente alla fine dell'esercizio finanziario;
161. aspetta con impazienza che i 16 Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva sugli appalti pubblici ⁽¹⁾, i 19 Stati membri che non hanno recepito la direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽²⁾ e i 17 Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ⁽³⁾, provvedano in tal senso quanto più rapidamente possibile, visto che le direttive mirano a un'ulteriore semplificazione; invita la Commissione a verificare i progressi in questi settori;
162. sottolinea l'importanza dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG); osserva che, alla fine del novembre 2015, circa 320 000 giovani erano stati inseriti nelle azioni sostenute dalla IOG e 18 su 22 Stati membri avevano avviato azioni in tale ambito; rileva che il 28 % dei fondi IOG disponibili era stato impegnato, il 20 % appaltato ai beneficiari e il 5 % pagato ai beneficiari; osserva che tre Stati membri non avevano ancora impegnato alcun finanziamento alla fine di novembre 2015 (Spagna, Irlanda e Regno Unito);

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽²⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

163. prende atto dei risultati preliminari dell'attuazione dell'FSE e della IOG nel 2014-2015 e osserva che 2,7 milioni di partecipanti hanno partecipato alle attività dell'FSE e della IOG, ivi incluse le persone disoccupate (1,6 milioni) e quelle inattive (700 000);
164. deplora, al tempo stesso, che un primo studio ⁽¹⁾ sembri anche indicare una mancanza di efficacia dei servizi erogati e carenze nella raccolta dei dati in alcuni Stati membri;

Sistemi di gestione e controllo

165. rileva che nel 2015 i pagamenti erano costituiti, per oltre l'80 %, da pagamenti intermedi ai programmi operativi del periodo di programmazione 2007-2013, il cui periodo di ammissibilità è terminato il 31 dicembre 2015; osserva che i pagamenti relativi ad anticipi per il periodo di programmazione 2014-2020 sono ammontati a circa 7,8 miliardi di EUR;
166. esprime preoccupazione per il fatto che in Italia si siano verificati inaccettabili ritardi nei pagamenti ai tirocinanti coperti dallo strumento di Garanzia per i giovani; chiede alla Commissione di monitorare la situazione e di prevedere un piano di azione specifico per gli Stati membri che presentano tale problematica;
167. riconosce che la Corte ha esaminato 223 operazioni (120 operazioni riguardavano il FESR, 52 l'FC e 44 l'FSE);
168. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte ha quantificato il livello di errore stimato al 5,2 % (5,7 % per il 2014); è allarmato per il fatto che la Corte, come negli anni precedenti, abbia dovuto concludere che in 18 casi di errori quantificabili commessi dai beneficiari, le autorità nazionali disponevano di informazioni sufficienti per prevenire o individuare e rettificare gli errori prima che la dichiarazione di spesa venisse presentata alla Commissione; esorta gli Stati membri a fare uso di tutte le informazioni disponibili per prevenire, rilevare e correggere gli errori; esorta la Commissione a verificare se gli Stati membri fanno uso di tutte le informazioni disponibili per prevenire, rilevare e correggere gli errori; osserva che se tutte queste informazioni fossero state utilizzate, il livello di errore stimato per questo capitolo sarebbe stato inferiore di 2,4 punti percentuali ⁽²⁾;
169. prende atto del fatto che, per quanto riguarda la spesa FESR/FC, la Corte ha individuato che i rischi principali per la regolarità sono che i beneficiari, da un lato, dichiarino costi che non sono ammissibili in virtù delle norme nazionali di ammissibilità e/o delle disposizioni in materia di ammissibilità dei regolamenti dei fondi strutturali dell'Unione europea, meno numerose, o, dall'altro, non rispettino le norme sugli appalti pubblici dell'Unione e/o nazionali nell'aggiudicazione di contratti; osserva la Commissione ha stimato il rischio di errore in questo settore tra il 3 % e il 5,6 %;
170. prende atto del fatto che, per quanto riguarda le spese relative all'FSE, la Corte ha individuato che il rischio principale per la regolarità è connesso alla natura immateriale degli investimenti in capitale umano e al coinvolgimento di molteplici partner, spesso di piccole dimensioni, nell'attuazione dei progetti; osserva che la Commissione ha stimato il rischio di errore in questo settore tra il 3 % e il 3,6 %;
171. rileva con rammarico che una delle principali fonti di errore per la spesa dell'insieme della rubrica «Coesione economica, sociale e territoriale» continui ad essere la violazione delle norme in materia di appalti pubblici; ricorda che le gravi inosservanze delle norme sugli appalti pubblici includono, ad esempio, aggiudicazioni dirette non giustificate di contratti, lavori o servizi aggiuntivi, esclusione illecita di offerenti, nonché casi di conflitto d'interessi e criteri di selezione discriminatori; ritiene fondamentale una politica di completa trasparenza relativa ai dati degli appaltatori e dei subappaltatori per contrastare errori ed abusi;
172. sottolinea che la semplificazione, tra cui l'opzione semplificata in materia di costi, riduce il rischio di errore; sottolinea tuttavia il fatto che le autorità di gestione sono preoccupate per il carico di lavoro aggiuntivo, le incertezze giuridiche e il rischio che eventuali irregolarità possano essere considerate un errore sistemico;
173. si compiace del fatto che le relazioni annuali di controllo degli Stati membri siano diventate più affidabili nel corso degli anni: in soli 14 casi FESR/FC la Commissione ha rettificato al rialzo, di oltre il 2 %, il tasso di errore comunicato dagli Stati membri;
174. si rammarica del fatto che la DG REGIO abbia avuto la necessità di emettere 67 riserve (in precedenza 77) a causa di sistemi di gestione e controllo inaffidabili in 13 Stati membri e una riserva relativa al programma

⁽¹⁾ Primi risultati dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, relazione finale alla DG Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea, giugno 2016.

⁽²⁾ Relazione annuale della Corte 2015, punto 6.36.

transfrontaliero Grecia-ex Repubblica iugoslava di Macedonia dello strumento di preadesione; dei 67 programmi con riserva, 22 possono essere assegnati alla Spagna, 10 all'Ungheria e 7 alla Grecia; al contempo, l'incidenza finanziaria stimata di queste riserve è diminuita da 234 milioni di EUR nel 2014 a 231 milioni di EUR nel 2015 per il FESR/FC;

175. deplora inoltre che la direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione (DG EMPL) emetta 23 riserve (in precedenza 36) a causa di Sistemi di gestione e controllo inaffidabili in 11 Stati membri; rileva che l'incidenza finanziaria stimata di queste riserve si è ridotta da 169,4 milioni di EUR nel 2014 a 50,3 milioni di EUR nel 2015 per l'FSE;
176. sostiene i piani della Commissione secondo i quali migliorare le valutazioni di impatto dei programmi della politica di coesione dovrebbe essere una priorità ⁽¹⁾; chiede alla Commissione in che modo le conclusioni verranno inserite in una normativa per il prossimo periodo di programmazione;

Strumenti di ingegneria finanziaria (SIF)

177. prende atto che le autorità di gestione degli Stati membri hanno comunicato un totale di 1 052 strumenti di ingegneria finanziaria (compresi 77 fondi di partecipazione (FP) e 975 fondi specifici) operanti alla fine del 2015, di cui l'89 % è destinato alle imprese, il 7 % ai progetti di sviluppo urbano e il 4 % ai fondi per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;
178. è consapevole del fatto che questi SIF sono stati istituiti in 25 Stati membri (tutti gli Stati membri, tranne Irlanda, Lussemburgo e Croazia) e hanno ricevuto sostegno finanziario da 188 programmi operativi, tra cui un programma operativo di cooperazione transfrontaliera;
179. riconosce che l'importo complessivo dei contributi dei programmi operativi erogati ai SIF era pari a 16,9 miliardi di EUR, di cui 11,7 miliardi di EUR forniti dai fondi strutturali (FESR e FSE); riconosce, altresì, che, alla fine del 2015, i pagamenti ai destinatari finali hanno raggiunto i 12,7 miliardi di EUR, di cui 8,6 miliardi provenienti dai fondi strutturali, il che ha consentito di raggiungere un tasso di assorbimento di circa il 75 % degli importi dei programmi operativi erogati ai SIF;
180. sottolinea che i destinatari della Polonia, dell'Ungheria e della Francia sono i primi beneficiari dei SIF;
181. condivide l'opinione della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe garantire che tutte le spese relative agli strumenti finanziari del FESR e dell'FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 siano incluse con sufficiente anticipo nelle dichiarazioni di chiusura, per consentire alle autorità di audit di effettuare i controlli; osserva che la Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare tutti gli Stati membri che hanno utilizzato strumenti finanziari a espletare audit specifici sull'impiego di tali strumenti in vista della chiusura;
182. esprime profonda preoccupazione nel constatare che la complessità finanziaria creata da più di 1 000 SIF costituisce una parte importante delle «galassie dei bilanci», rendendo impossibile il controllo democratico;

Banca europea per gli investimenti

183. è profondamente preoccupato per i costi e le tasse generalmente più elevati dei fondi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti/Fondo europeo d'investimento per l'attuazione degli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente messi in luce dai risultati della Corte nella sua relazione speciale 19/2016 dal titolo «L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013» e incoraggia la Corte a condurre una revisione simile per il periodo in corso;
184. invita la Commissione a presentare ogni anno a partire dal 2018, entro il mese di giugno, una relazione sull'attuazione del piano finanziario pluriennale in corso sin dal suo inizio, nonché sullo stato di avanzamento, compresi i risultati raggiunti, di tutti gli strumenti finanziari gestiti e attuati dal gruppo Banca europea per gli investimenti che operano con risorse del bilancio dell'Unione, al fine di utilizzarla nella procedura di scarico;

Casi specifici

185. constata che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha aperto diverse indagini amministrative, come quella avviata in Germania sul gruppo Volkswagen in seguito allo scandalo sulle emissioni, in Francia sul Fronte Nazionale e il suo presidente o nella Repubblica ceca sul progetto conosciuto come «Nido della cicogna» sulla base di presunte irregolarità; invita la Commissione, nel momento in cui le indagini saranno concluse, a informare immediatamente la sua commissione competente;

⁽¹⁾ Risposta all'interrogazione scritta 19 rivolta al commissario Crețu.

186. esprime profonda preoccupazione per il fatto che, in Ungheria, la Corte e la DG REGIO abbiano scoperto gravi irregolarità relative alla costruzione della linea metropolitana 4 a Budapest; sulla base di un'indagine amministrativa di OLAF, che ha avuto inizio nel 2012 e che è stata conclusa solo di recente a causa della natura complessa del caso, la Commissione potrebbe dover recuperare 228 milioni di EUR e la Banca europea per gli investimenti 55 milioni di EUR; osserva che la cattiva gestione è stata scoperta a livello di progetto; rileva che la relazione dell'OLAF raccomanda inoltre seguiti giudiziari in Ungheria e nel Regno Unito; invita la Commissione a informare regolarmente la sua commissione competente circa i progressi compiuti e le misure adottate;
187. deplora l'adozione da parte del governo rumeno di un'ordinanza che potrebbe aver impedito una lotta efficace contro la corruzione e che inoltre avrebbe potuto permettere l'impunità ai politici implicati in atti illeciti; osserva che queste nuove misure legislative potrebbero avere un impatto molto negativo sul tentativo della Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, visto che la Romania è un importante beneficiario dei fondi strutturali; invita la Commissione a informare la sua commissione competente sulle misure adottate dalla Commissione per affrontare la situazione;

Misure da adottare

188. ribadisce la sua richiesta, già avanzata nella risoluzione sul discharge alla Commissione per l'esercizio 2014 ⁽¹⁾, affinché la Commissione incarichi le sue direzioni generali di pubblicare tutte le raccomandazioni specifiche per paese che hanno formulato nel contesto del semestre europeo nelle rispettive relazioni annuali di attività;
189. chiede alla Corte di mantenere separatamente identificabili il FESR e l'FC, da una parte, e l'FSE, dall'altra, nella sua strategia di audit, data la sua importanza finanziaria;
190. invita la Commissione:
- a fare in modo che vengano rafforzati i sistemi di gestione e controllo dei 15 Stati membri ⁽²⁾ che hanno evidenziato carenze, e a riferire per iscritto circa i suoi sforzi alla sua commissione competente prima di ottobre 2017,
 - a chiarire la distinzione tra imposta di valore aggiunto recuperabile e non recuperabile,
 - a riferire sull'importo disimpegnato (paese, fondo, importo) dopo la conclusione del periodo finanziario 2007-2013,
 - in linea con la raccomandazione della Corte, al momento di elaborare la proposta legislativa per il prossimo periodo di programmazione, a proporre aggiornamenti necessari della concezione e del meccanismo di erogazione dei fondi strutturali e di investimento europei, tenendo anche conto delle indicazioni del gruppo di alto livello per la semplificazione con lo scopo di rafforzare il contributo della politica di coesione alla lotta alle disparità e alle disuguaglianze tra le regioni dell'Unione e gli Stati membri; invita la Commissione a elaborare una comunicazione su questo tema in una fase iniziale,
 - a prevedere per il prossimo periodo di programmazione indicatori di performance più gestibili e misurabili, dal momento che il Parlamento attribuisce pari importanza ai controlli di legittimità e regolarità, da un lato, e ai risultati, dall'altro,
 - a prevedere una completa trasparenza e accesso alla documentazione per le opere infrastrutturali finanziate dall'Unione, con particolare attenzione ai dati relativi agli appaltatori e ai subappaltatori;
191. esprime pieno sostegno alla dichiarazione del commissario Oettinger, secondo la quale gli strumenti finanziari e i «bilanci ombra» devono essere ricondotti, nel lungo periodo, nel quadro del bilancio dell'Unione, di modo che la Commissione ne sia responsabile dinanzi al Parlamento europeo; invita la Commissione a elaborare una comunicazione sulla questione prima del novembre 2017;

Politica agricola comune

192. ricorda che i regimi di aiuti diretti introdotti dalla riforma della PAC del 2013 sono entrati in vigore solo nell'anno di domanda 2015 e che la presente relazione si riferisce alle spese dell'esercizio finanziario 2015, corrispondente alle domande di aiuto diretto presentate nel 2014, ultimo anno dei vecchi regimi della PAC;

⁽¹⁾ Cfr. paragrafo 8 della risoluzione del 28 aprile 2016.

⁽²⁾ Relazione annuale della Corte 2015, paragrafo 6.9, nota 8.

Questioni di conformità

193. sottolinea che il livello di errore stimato della Corte è pari al 2,9 % per la rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale «Risorse naturali» per l'esercizio 2015; osserva che questo livello è simile a quello del 2014, se si tiene conto del cambiamento di approccio della Corte riguardo ad errori di condizionalità che non sono più compresi nel tasso di errore;
194. invita pertanto la Commissione, al fine di migliorare la responsabilità e la rendicontazione ai livelli direttivi superiori, a valutare un'applicazione più flessibile ed efficiente della regola di mobilità interna dei dirigenti, laddove sussistano circostanze quali una permanenza di lunga durata e un livello di errori costante ed elevato rilevato dalla Corte, nonché il mantenimento costante di riserve sui risultati della gestione dei servizi interessati;
195. sottolinea che per «Sostegno al mercato e aiuti diretti», il tasso di errore stimato della Corte è pari al 2,2 %, leggermente al di sopra della soglia di rilevanza del 2 % (stesso livello del 2014), mentre in «Sviluppo rurale e altre politiche», il livello stimato di errore rimane elevato al 5,3 % ma è inferiore al 6 % stimato lo scorso anno;
196. sottolinea che gli errori nel settore degli aiuti diretti erano quasi tutti imputabili all'eccessivo numero di ettari ammissibili, nonostante il fatto che l'affidabilità dei dati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole sia costantemente migliorato negli ultimi anni e sottolinea che, nello sviluppo rurale, metà degli errori sono stati causati dall'inammissibilità del beneficiario o del progetto, il 28 % da problemi di appalto e l'8 % da violazioni degli impegni agroambientali;
197. deplora vivamente che, per entrambi i settori, gli aiuti diretti e lo sviluppo rurale, le autorità nazionali avrebbero potuto ridurre il livello di errore a un livello prossimo o al di sotto della rilevanza ⁽¹⁾ visto che disponevano di informazioni sufficienti per rilevare l'errore o hanno compiuto esse stesse l'errore; esorta gli Stati membri a utilizzare tutte le informazioni disponibili per prevenire, individuare e correggere eventuali errori e ad agire di conseguenza;
198. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia ridotto significativamente il numero di procedure di conformità aperte, da 192 nel 2014 a 34 nel 2015, e che a seguito di modifiche legislative volte a razionalizzare la procedura, la Commissione controlli ora più da vicino il ciclo di audit al fine di rispettare le scadenze interne ed esterne;

Autorità di gestione

199. si rammarica del fatto che la Corte abbia riscontrato carenze che interessano alcune delle funzioni chiave di controllo degli organismi pagatori degli Stati membri e che dette carenze fossero relative:
- a) per il Fondo europeo agricolo di garanzia:
 - al Sistema di identificazione delle particelle agricole, ai controlli amministrativi,
 - alla qualità dei controlli in loco,
 - alla mancanza di coerenza nella definizione dei parametri per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA),
 - alle procedure di recupero per i pagamenti indebiti;
 - b) per il sostegno allo sviluppo rurale:
 - alle carenze nei controlli amministrativi relative alle condizioni di ammissibilità, in particolare quelle relative agli appalti pubblici;
 - c) per quanto riguarda la condizionalità, all'affidabilità delle statistiche sui controlli e al campionamento;

Attendibilità dei dati trasmessi dagli Stati membri

200. rileva che nel 2015, per la prima volta, veniva chiesto agli organismi di certificazione di verificare la legittimità e la regolarità delle spese; deplora che la Commissione possa utilizzare l'attività di tali organismi solo in misura limitata a causa di carenze significative nella metodologia e nell'attuazione quali:
- strategie di audit inadeguate,
 - dimensioni troppo limitate dei campioni prelevati,
 - competenze e consulenza giuridica insufficienti dei revisori degli organismi di certificazione;

⁽¹⁾ Evitare questi errori avrebbe ridotto il nostro livello stimato di errore di 0,9 punti percentuali per «Sostegno al mercato e aiuti diretti» e di 3,2 punti percentuali per «Sviluppo rurale e altre politiche».

201. si rammarica profondamente del fatto che persista un problema di affidabilità dei dati comunicati dagli Stati membri in quanto:
- a) nei pagamenti diretti:
 - la DG AGRI ha effettuato aggiustamenti (maggiorazioni) per 12 dei 69 organismi pagatori, con un tasso di errore superiore al 2 % (ma nessuno al di sopra del 5 %) mentre solo un organismo pagatore aveva inizialmente qualificato la sua dichiarazione,
 - la DG AGRI ha emesso una riserva per 10 organismi pagatori: 3 per la Spagna, uno rispettivamente per Francia, Bulgaria, Cipro, Italia (Calabria), Romania, e uno ciascuno per la Spagna e la Francia per POSEI (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle regioni ultraperiferiche);
 - b) in ambito rurale:
 - la DG AGRI ha effettuato aggiustamenti (maggiorazioni) per 36 dei 72 organismi pagatori e in 14 casi il tasso di errore rettificato è stato superiore al 5 %,
 - la DG AGRI ha emesso riserve per 24 organismi pagatori riguardo a 18 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia (4 organismi pagatori), Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia, Spagna (3 organismi pagatori) e Regno Unito (2 organismi pagatori),
 - inoltre, la DG AGRI ha emesso riserve riguardo gli appalti pubblici per 2 Stati membri: Germania e Spagna;
202. sottolinea che, per il Fondo europeo agricolo di garanzia, i tassi di errore riscontrati dalla DG AGRI e dalla Corte dei conti sono divergenti ⁽¹⁾, mentre, per il Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale, il tasso di errore rettificato del 4,99 % indicato dalla DG AGRI è sostanzialmente in linea con il livello di errore stimato dalla Corte;

Questioni attinenti alla performance

203. rileva che, come nel 2014, la Corte ha esaminato questioni relative alla performance per un campione di operazioni nell'ambito dello sviluppo rurale ed esprime preoccupazione per il fatto che non vi erano prove sufficienti che i costi fossero ragionevoli nel 44 % dei progetti e che vi erano carenze nella focalizzazione delle misure e nella selezione dei progetti, compresi collegamenti deboli agli obiettivi di Europa 2020; invita la Commissione ad adottare tutte le misure possibili per migliorare questa situazione preoccupante;

Indicatori chiave di performance

204. è preoccupato per il grado di attendibilità dei dati utilizzati dalla Commissione per misurare l'indicatore chiave di performance 1 (KPI 1) definito dalla DG AGRI per quanto riguarda il reddito dei fattori in agricoltura; ritiene che la tendenza attuale nell'agricoltura a tempo parziale derivante dai prezzi bassi delle materie prime non sia contabilizzata con esattezza; rileva in particolare che:
- a) la Commissione non è in grado di fornire cifre precise riguardo agli agricoltori che hanno lasciato il proprio posto di lavoro nel 2015 a causa della crisi del settore lattiero e delle carni suine, siccome non sono facilmente disponibili dati sui nuovi agricoltori o sul numero di agricoltori che hanno lasciato il settore (interrogazioni scritte 1 e 3 — audizione del commissario Hogan, del 29 novembre 2016);
 - b) il 2013 è l'ultimo anno per il quale sono disponibili cifre sul numero di aziende: 10 841 000 aziende agricole gestite in ciascun caso da un solo agricoltore;
 - c) il numero dei beneficiari degli aiuti del primo pilastro della PAC nel 2015: 7 246 694 agricoltori dell'Unione e 127 268 beneficiari sostenuti nell'ambito delle misure di mercato;

⁽¹⁾ La relazione annuale di attività della DG AGRI indica che il tasso di errore rettificato aggregato è sceso dal 2,61 % nel 2014 all'1,47 % nel 2015.

- d) il reddito dei fattori in agricoltura è calcolato per «unità lavorativa annua», che equivale al lavoro realizzato da una persona occupata in un'azienda agricola a tempo pieno, con una manodopera agricola totale nei 28 Stati membri dell'Unione pari a 9,5 milioni di unità di lavoro annuali nel 2013, di cui 8,7 milioni (92 %) erano lavoratori regolari ⁽¹⁾, ⁽²⁾;
- e) la Corte dei conti conclude nella sua relazione speciale n. 1/2016 che il sistema utilizzato dalla Commissione per misurare la performance della PAC in relazione ai redditi degli agricoltori non è sufficientemente ben concepito e che la quantità e la qualità dei dati statistici utilizzati per analizzare i redditi degli agricoltori presentano notevoli limiti;
205. teme che la Commissione non sia ben equipaggiata per fornire annualmente dati completi relativamente al KPI 1, né, di conseguenza, per monitorare in modo preciso ed esaustivo l'evoluzione del reddito agricolo;
206. ritiene che l'indicatore chiave di performance 4 sul tasso di occupazione nel settore dello sviluppo rurale non sia pertinente, visto che il tasso di occupazione nel settore dello sviluppo rurale non è influenzato unicamente dalle misure della PAC e dato inoltre che l'obiettivo del mantenimento e della creazione di posti di lavoro nelle aree rurali è condiviso con molti altri strumenti, in particolare gli altri fondi strutturali e d'investimento europei;

Una PAC giusta

207. sottolinea le grandi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il reddito medio degli agricoltori ⁽³⁾ e ricorda che lo scorso anno il Parlamento ha considerato insostenibile che il 44,7 % di tutte le aziende agricole dell'Unione siano aziende agricole di semi-sussistenza, ovvero abbiano un reddito inferiore ai 4 000 EUR l'anno, che in media l'80 % dei beneficiari del sostegno diretto della PAC ricevono il 20 % circa dei pagamenti e che il 79 % dei beneficiari del sostegno diretto della PAC ricevono un importo pari o inferiore a 5 000 EUR l'anno ⁽⁴⁾;
208. rileva che il direttore generale della DG AGRI ha riferito in una pagina della sua relazione annuale di attività per il 2015 in merito alle tendenze nella distribuzione dei pagamenti diretti e ha sottolineato ancora una volta che spetta agli Stati membri fare uso delle opzioni offerte dalla riforma della PAC del 2013 per ridistribuire le sovvenzioni PAC;
209. ritiene che i pagamenti diretti non svolgano pienamente il loro ruolo di rete di sicurezza per stabilizzare i redditi agricoli, in particolare per le aziende agricole di minori dimensioni, dato che l'attuale distribuzione squilibrata dei pagamenti fa sì che il 20 % di tutte le aziende agricole nell'UE riceva l'80 % di tutti i pagamenti diretti, il che non riflette il livello di produzione e rappresenta un retaggio del fatto che gli Stati membri continuano a basare i pagamenti su criteri storici, pur riconoscendo che le dimensioni delle aziende agricole, grandi o piccole che siano, dipendono dai singoli Stati membri; è del parere che le aziende agricole di maggiori dimensioni non sempre necessitino dello stesso livello di sostegno per stabilizzare i redditi agricoli di cui hanno bisogno le piccole aziende agricole in tempi di volatilità dei redditi, dal momento che possono beneficiare delle economie di scala suscettibili di renderle più resilienti; ritiene che imponendo un massimale ai pagamenti diretti, come proposto inizialmente dalla Commissione e approvato dal Parlamento, si possano fornire risorse finanziarie sufficienti per rendere più equa la PAC;

Biocarburanti

210. rileva che, secondo le risultanze segnalate dalla Corte nella relazione speciale n. 18/2016 sul sistema dell'Unione per la certificazione dei biocarburanti sostenibili, il sistema dell'Unione per la certificazione della sostenibilità dei biocarburanti non è pienamente affidabile ed è vulnerabile alle frodi, poiché la Commissione ha concesso il riconoscimento a sistemi volontari che non si avvalevano di procedure di verifica appropriate per assicurare che i biocarburanti fossero effettivamente prodotti da rifiuti;

Semplificazione

211. sottolinea che nella relazione speciale n. 25/2016 la Corte ha verificato se il Sistema di identificazione delle particelle agricole permettesse agli Stati membri di controllare in maniera affidabile la misurazione e l'ammissibilità dei terreni dichiarati dagli agricoltori e di appurare se fosse in corso l'adeguamento dei sistemi ai criteri della PAC 2014-2020, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di inverdimento;

⁽¹⁾ Per tempo pieno si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se le disposizioni nazionali non precisano il numero di ore, si ritiene che il minimo di ore di lavoro annue sia 1 800 ore, equivalenti a 225 giornate lavorative per otto ore giornaliere.

⁽²⁾ Secondo l'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole (Eurostat), la variazione complessiva della manodopera agricola dell'UE-28 nel periodo 2007-13 è stata una diminuzione di 2,3 milioni di unità di lavoro annue (ULA), equivalenti a una riduzione del 19,8 %.

⁽³⁾ Cfr. risposta all'interrogazione scritta 3 — audizione del commissario Hogan, del 29 novembre 2016.

⁽⁴⁾ Cfr. paragrafo 317 della risoluzione del 28 aprile 2016.

212. esprime preoccupazione per le conclusioni della Corte, secondo cui a maggio 2015 sono state introdotte sei importanti modifiche che potrebbero potenzialmente influire sul Sistema di identificazione delle particelle agricole e che la complessità delle norme e delle procedure da seguire per adattarsi a tali modifiche ha ulteriormente aumentato l'onere amministrativo per gli Stati membri;

Organismo pagatore della Repubblica ceca

213. chiede alla Commissione di accelerare la procedura di verifica di conformità avviata l'8 gennaio 2016 per ottenere informazioni precise e dettagliate sul rischio di conflitto di interessi relativo al Fondo statale di intervento agricolo della Repubblica ceca; rileva che il non porre rimedio a un conflitto d'interessi può, in ultima analisi, comportare la revoca del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte dell'autorità competente o l'imposizione di rettifiche finanziarie da parte della Commissione, e chiede alla Commissione di informare senza indugio il Parlamento se, alla fine della procedura di verifica di conformità, la DG AGRI trasmette all'OLAF informazioni relative a eventuali casi di frode, corruzione o eventuali attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

Indagine di verifica di conformità

214. ritiene che la semplificazione della PAC e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari e gli organismi pagatori dovrebbero costituire priorità per la Commissione nei prossimi anni; reputa che la Commissione, pur dovendosi sforzare di mantenere la tendenza positiva nell'efficacia della sua gestione della PAC e dei tassi di errore della PAC concentrando l'attenzione sul mantenimento della sua capacità correttiva e sulle azioni correttive che devono essere adottate dagli Stati membri, dovrebbe considerare la possibilità di astenersi dall'avviare o portare avanti indagini di verifica di conformità di minore portata;

Misure da adottare

215. invita la Commissione a:
- a) perseverare negli sforzi volti a dar seguito ai casi in cui la normativa nazionale non è conforme alla normativa dell'Unione, anche impiegando tutti gli strumenti giuridici di cui dispone, e in particolare la sospensione dei pagamenti;
 - b) monitorare annualmente i risultati delle valutazioni della qualità del Sistema di identificazione delle particelle agricole operate dagli Stati membri e controllare che tutti gli Stati membri per i quali vi è una valutazione negativa adottino realmente le necessarie misure correttive;
 - c) riesaminare l'attuale quadro giuridico al fine di semplificare e snellire le norme relative al Sistema di identificazione delle particelle agricole per il prossimo periodo PAC, ad esempio riconsiderando la necessità della soglia di stabilità del 2 % e del limite di 100 alberi per ettaro;
 - d) far sì che i piani di azione di tutti gli Stati membri volti ad ovviare a errori nello sviluppo rurale includano azioni efficaci in materia di appalti pubblici;
 - e) monitorare e sostenere attivamente gli organismi di certificazione affinché migliorino il proprio lavoro e la propria metodologia sulla legittimità e la regolarità delle spese e, in particolare, affinché forniscano pareri sulla legalità e sulla regolarità della spesa della PAC che, in ragione della loro qualità e campo di applicazione, consentano alla Commissione di accertare l'affidabilità dei dati di controllo degli organismi pagatori oppure, ove necessario, di valutare l'aggiustamento necessario dei tassi di errore di tali organismi, allo scopo di attuare l'approccio dell'audit unico nel settore della spesa agricola;
 - f) aggiornare il manuale di audit della DG AGRI includendovi dettagliate procedure di audit e obblighi di documentazione per la verifica dei dati trasmessi dagli Stati membri e utilizzati ai fini del calcolo delle rettifiche finanziarie;
 - g) adottare le misure necessarie onde ottenere dagli Stati membri dati precisi e completi sul numero di agricoltori nell'UE e sul reddito agricolo al fine di misurare e monitorare effettivamente il KPI 1 menzionato nella relazione annuale di attività del direttore generale della DG AGRI per quanto riguarda i redditi agricoli;
 - h) ridefinire l'indicatore chiave di performance 4 relativo all'occupazione in ambito rurale, al fine di sottolineare l'impatto specifico delle misure della PAC sull'occupazione in tali settori;

- i) avviare discussioni regolari tra gli Stati membri in seno al Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni introdotte dalla riforma della PAC del 2013 per la redistribuzione dei pagamenti diretti tra i beneficiari e riferire pienamente sui progressi compiuti al riguardo nella relazione annuale d'attività della DG AGRI ⁽¹⁾;
- j) valutare, nell'ambito delle sue riflessioni su una PAC semplificata e modernizzata, se il regime dei pagamenti diretti sia correttamente concepito per stabilizzare il reddito agricolo di tutte le aziende agricole o se un disegno politico diverso o un modello di distribuzione dei pagamenti diretti diverso potrebbe consentire un migliore adeguamento dei fondi pubblici agli obiettivi;
- k) modificare sostanzialmente il sistema di certificazione dei biocarburanti sostenibili, e in particolare verificare effettivamente che i produttori UE di materie prime per biocarburanti rispettino le prescrizioni ambientali dell'Unione per l'agricoltura e forniscano prove sufficienti dell'origine dei rifiuti e dei residui usati per la produzione di biocombustibili, e valutare se la struttura organizzativa dei sistemi volontari riduce i rischi di conflitti di interessi;
- l) innalzare da 50 000 a 100 000 EUR la soglia al di sotto della quale non è necessario condurre un'indagine di verifica di conformità a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- m) riconsiderare l'introduzione di un massimale vincolante per i pagamenti diretti;

Ruolo mondiale dell'Europa

Tassi di errore

- 216. rileva che, secondo le risultanze della Corte, le spese per il «Ruolo mondiale dell'Europa» sono inficiate da un livello rilevante di errore, stimato al 2,8 % (2,7 % nel 2014);
- 217. si rammarica del fatto che, se si escludono le operazioni multi-donatori e di sostegno al bilancio, il tasso di errore per le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sia stato quantificato al 3,8 % (3,7 % nel 2014);
- 218. rileva che, se tutte le informazioni raccolte dalla Commissione — e i revisori da essa nominati — fossero state utilizzate per rettificare gli errori, il tasso di errore stimato per il capitolo «Ruolo mondiale dell'Europa» sarebbe stato inferiore di 1,6 punti percentuali; esorta la Commissione a utilizzare tutte le informazioni disponibili per prevenire, individuare e correggere eventuali errori e ad agire di conseguenza;
- 219. sottolinea che le operazioni di sostegno al bilancio esaminate dalla Corte erano prive di errori di legittimità e regolarità;
- 220. osserva che il tipo di errore più significativo che rappresenta il 33 % del livello di errore stimato riguarda le spese non sostenute, ossia spese non sostenute nel momento in cui la Commissione le ha accettate e in alcuni casi liquidate;
- 221. osserva che il tipo di errore più frequente, che rappresenta il 32 % del livello di errore stimato, riguarda le spese non sostenute, ossia
 - a) spese riguardanti attività non contemplate da contratti o sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità;
 - b) spese non conformi alla norma in materia di origine;
 - c) imposte non ammissibili e costi indiretti imputati erroneamente come costi diretti;

⁽¹⁾ Gli Stati membri devono ridurre le differenze tra livelli di pagamento per ettaro ai beneficiari nei rispettivi territori (indicato come «convergenza interna»). In linea di principio (vi sono eccezioni), devono anch'essi ridurre almeno del 5 % le entrate superiori a 150 000 EUR che ogni beneficiario riceve dal regime di pagamento di base o dal regime di pagamento unico per superficie. Inoltre, gli Stati membri hanno la possibilità di redistribuire fino al 30 % della loro dotazione nazionale di pagamenti diretti per i primi 30 ettari di ogni azienda («pagamento redistributivo»), nonché di fissare un limite massimo assoluto all'importo percepito da ciascun beneficiario dal regime di pagamento di base o dal regime di pagamento unico per superficie («livellamento»).

⁽²⁾ Cfr. articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59). e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Dichiarazione di affidabilità

222. rammenta che, nella sua dichiarazione di affidabilità per il 2015, il direttore generale della direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR) considera che, per entrambi gli strumenti finanziari gestiti dalla direzione (lo strumento europeo di vicinato e lo strumento di assistenza preadesione), l'esposizione finanziaria in termini di importo a rischio sia al di sotto della soglia di rilevanza del 2 % e che il tasso di errore medio calcolato per l'intera direzione generale sia pari all'1,12 %;
223. deplora che tale dichiarazione non sia coerente con l'attività di audit della Corte e rileva che la DG NEAR riconosce nella sua relazione che il metodo seguito deve essere ulteriormente migliorato;
224. rileva in particolare che la DG NEAR ha calcolato un tasso di errore residuo per il 90 % della propria spesa composto da tre tassi: un tasso di errore residuo per la gestione diretta dello strumento preadesione, un tasso di errore residuo per la gestione indiretta dello strumento preadesione e un tasso di errore residuo per lo strumento di vicinato europeo riguardante tutte le modalità di gestione; per il restante 10 % della spesa, la DG NEAR ha attinto da altre fonti la garanzia necessaria;
225. sottolinea che la Corte ha rilevato che il calcolo del tasso di errore residuo relativo alla modalità «gestione indiretta da parte dei paesi beneficiari», che associa i risultati del campionamento non statistico da parte delle autorità di audit al tasso di errore residuo storico calcolato dalla DG NEAR, non è sufficientemente rappresentativo e non fornisce informazioni accurate sull'importo dei pagamenti a rischio; osserva che, secondo la Corte, vi è il rischio che il calcolo sottostimi il livello di errore e possa quindi potenzialmente incidere sulla garanzia fornita dal direttore generale;
226. accoglie con favore il fatto che il direttore generale della DG DEVCO abbia posto fine alla precedente prassi della riserva generale riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni per tutte le operazioni della DG DEVCO e che, in seguito alle raccomandazioni del Parlamento europeo, abbia incluso nella relazione annuale di attività per il 2015 una dichiarazione di affidabilità differenziata per livello di rischio;
227. rileva che è stata formulata una riserva specifica riguardante il Fondo per la pace in Africa, in ragione di debolezze di controllo individuate dal Servizio di audit interno della Commissione; ritiene che sarebbe stato opportuno emettere prima tale riserva, in quanto le carenze individuate erano presenti sin dall'istituzione del Fondo nel 2004; afferma che la pratica di una riserva generale riguardante l'intera DG DEVCO ha ovviamente contribuito a una mancanza di trasparenza per quanto riguarda la gestione finanziaria della stessa DG;
228. osserva che la DG DEVCO ha classificato ad alto rischio due ambiti di spesa:
- i) le sovvenzioni nella gestione diretta;
 - ii) la gestione indiretta con organizzazioni internazionali;
- ma condivide le opinioni espresse dalla Corte secondo cui una riserva poteva essere giustificata riguardo alla gestione indiretta con i paesi beneficiari in particolare perché le sovvenzioni attuate indirettamente dai paesi beneficiari dovrebbero richiedere un livello di analisi del rischio analogo a quello delle sovvenzioni attuate direttamente;

229. rileva che, secondo le risultanze della Corte (cfr. punti da 48 a 50 della relazione annuale 2015 della Corte sul FES), la capacità correttiva della DG DEVCO è stata sovrastimata in quanto dal calcolo dell'importo annuo medio degli ordini di riscossione emessi per errori e irregolarità tra il 2009 e il 2015 non sono stati esclusi i recuperi di prefinanziamenti e gli interessi maturati né gli annullamenti di ordini di riscossione precedentemente emessi;

Carenze nei sistemi di controllo e prevenzione

230. sottolinea che la Corte ha riscontrato carenze nei sistemi di controllo della Commissione:
- le verifiche della spesa svolte dai revisori incaricati dai beneficiari non sono riuscite, in alcuni casi, a individuare gli errori, portando la Commissione ad accettare costi non ammissibili,
 - sono stati riscontrati ritardi anche nella convalida, nell'autorizzazione e nel pagamento delle spese da parte della Commissione,
 - le norme specifiche stabilite dalla Commissione per gli strumenti di gemellaggio (nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato) riguardo all'importo forfettario e ai costi a tasso fisso sono state redatte in modo tale da creare il rischio che lo Stato membro partner attuatore consegua un profitto;

Relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna

231. deplora ancora una volta il fatto che le relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna rilasciate dai capi delle delegazioni dell'Unione non siano allegate alle relazioni annuali di attività delle DG DEVCO e NEAR, come previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento finanziario; deplora che tali relazioni siano sistematicamente considerate riservate mentre a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento finanziario, esse «sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato»;
232. constata che, siccome è la prima volta che nella DG NEAR viene condotta l'analisi degli indicatori chiave di performance, non è possibile trarre alcuna conclusione in termini di «tendenze» e che nel 2015 per la DG NEAR cinque di questi indicatori non sono stati calcolati;
233. sottolinea che:
- a) in generale, la prestazione delle delegazioni è migliorata, misurata secondo il numero di parametri di riferimento raggiunti in media per delegazione;
 - b) il valore totale del portafoglio di progetti gestiti dalle delegazioni è sceso da 30 miliardi di EUR a 27,1 miliardi di EUR e che
 - c) la quota di progetti aventi problemi di esecuzione è scesa dal 53,5 % al 39,7 %;
234. sottolinea che: i) lo strumento per la stabilità; ii) lo strumento MIDEAST; e iii) il Fondo europeo di sviluppo continuano a destare preoccupazione per i livelli elevati di difficoltà di attuazione e che un totale inaccettabile di 3 EUR su 4 spesi dal Fondo europeo di sviluppo sono a rischio di non raggiungere gli obiettivi o di subire ritardi;
235. rileva che i capi delegazione hanno trasmesso informazioni relative a 3 782 progetti, per un valore di 27,41 miliardi di EUR di impegni, e che:
- a) 800 progetti (21,2 %) per un valore di 9,76 miliardi di EUR (35,6 % dell'intero portafoglio di progetti) sono esposti a un certo tipo di rischio in relazione ai risultati (rischio a priori o corrente), dove i progetti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo rappresentano il 72 % dell'importo totale a rischio (7 miliardi di EUR);
 - b) 648 progetti (17,1 %) per un valore di 6 miliardi di EUR (il 22 % dell'intero portafoglio di progetti) rischiano di essere in ritardo, dove i progetti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo rappresentano i due terzi di tutti i progetti in ritardo;
 - c) 1 125 progetti (29,75 %) per un valore di 10,89 miliardi di EUR (39,71 %) rischiano di non raggiungere gli obiettivi o di essere in ritardo nell'attuazione, dove i progetti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo rappresentano il 71 % dei 10,8 miliardi di EUR in questione;
236. si compiace del fatto che per la prima volta la Commissione abbia rivolto domande ai capi delegazione dell'Unione sul rischio a priori dei progetti, il che può costituire un primo passo verso un processo di gestione centralizzata del rischio; raccomanda che, sulla base delle informazioni disponibili riguardanti il difficile campo in cui le delegazioni possono operare, la Commissione intensifichi il dialogo con le delegazioni su come gestire tali rischi durante la fase di attuazione del progetto;
237. osserva che le quattro delegazioni con prestazioni peggiori delle quali è responsabile la DG DEVCO sono quelle competenti per lo Yemen, la Repubblica centrafricana, il Gabon e la Mauritania, mentre la classificazione delle quattro delegazioni con prestazioni peggiori delle quali è responsabile la DG NEAR sono quelle competenti per la Siria, l'Egitto, l'Albania e il Kosovo;
238. attende che la DG DEVCO faccia progressi nella realizzazione delle seguenti priorità nel 2016 e riferisca in merito nella sua relazione annuale di attività per il 2016:
- a) aumentare l'accuratezza delle previsioni finanziarie per le decisioni e i contratti;
 - b) aumentare la percentuale dei pagamenti effettuati entro il termine di 30 giorni;
 - c) aumentare l'efficacia dei controlli;
 - d) migliorare le prestazioni di tutte le delegazioni con meno del 60 % degli indicatori chiave di performance «verdi» nel 2015, in particolare attraverso l'adozione di piani d'azione e di sistemi d'informazione;

239. attende che la DG NEAR realizzi le seguenti priorità nel 2016 e riferisca in merito nella sua relazione annuale di attività per il 2016:
- a) introdurre i cinque indicatori fondamentali di performance mancanti nella relazione del 2015 sulla gestione dell'assistenza esterna;
 - b) migliorare le possibilità di monitoraggio degli indicatori chiave di performance;

Spesa dell'Unione in materia di migrazione e asilo nei paesi del vicinato

240. ricorda che un aspetto importante delle relazioni esterne dell'Unione è che la lotta contro la povertà dovrebbe mirare anche alla creazione delle condizioni atte a prevenire l'afflusso incontrollato di migranti irregolari in Europa;
241. condivide le principali risultanze esposte dalla Corte nella sua relazione speciale n. 9/2016 dal titolo «La spesa per la dimensione esterna della politica UE di migrazione nei paesi del vicinato orientale e del Mediterraneo meridionale fino al 2014», e sottolinea in particolare che l'attuale frammentazione degli strumenti ostacola il controllo parlamentare i) sulle modalità di attuazione dei fondi e ii) sull'individuazione delle responsabilità e rende quindi difficile valutare gli importi finanziari effettivamente spesi per sostenere l'azione esterna in materia di migrazione;

Banca mondiale

242. ricorda, alla luce delle informazioni allarmanti fornite il 2 dicembre 2016 dal settimanale Politico sui timori di conflitto di interessi in relazione agli accordi della commissaria Georgieva con la Banca mondiale («Conflict of interest fears over Georgieva's World Bank dealings»), che il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione, nella sua ultima risoluzione di scarico della Commissione per il 2014, di rivedere il codice di condotta dei commissari entro la fine del 2017, definendo tra l'altro cosa costituisca un conflitto di interessi; sottolinea che, senza una definizione dettagliata di ciò che costituisce un conflitto di interessi, il Parlamento non potrà valutare l'esistenza di un reale o potenziale conflitto di interessi in maniera adeguata, corretta e coerente;
243. ritiene che il nuovo accordo di finanziamento concluso dalla Commissione con la Banca mondiale ⁽¹⁾ che sostituisce un importo forfettario di spese di gestione con una formula più complessa e prevede, in particolare, che taluni progetti realizzati direttamente dalla Banca mondiale possano essere soggetti a una tassa del 17 % sui costi di personale e consulenti, risulterà probabilmente pregiudizievole per il bilancio dell'Unione e possa comportare pagamenti superiori al massimale del 7 % per le spese di gestione vietate dall'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell'UE;
244. sottolinea che le commissioni di gestione corrisposte alla Banca mondiale non saranno utilizzate per progetti di sviluppo e cooperazione; si chiede per quale motivo la Banca mondiale dovrebbe essere retribuita dalla Commissione per attività bancarie centrali alla sua missione in quanto banca;

Gruppo internazionale di gestione

245. si congratula con la Commissione per l'esito del procedimento nella causa T-381/15 del 2 febbraio 2017; chiede informazioni sui contratti con il gruppo internazionale di gestione che sono ancora in esecuzione;

Misure da adottare

246. invita:
- la DG DEVCO e la DG NEAR a migliorare la qualità delle verifiche della spesa commissionate dai beneficiari, in particolare introducendo nuove misure, come l'uso di una griglia qualitativa per controllare la qualità del lavoro svolto dai revisori incaricati dai beneficiari e la revisione del mandato dei revisori,
 - la DG NEAR a fare in modo che i finanziamenti erogati tramite lo strumento di gemellaggio rispettino il divieto del fine di lucro e il principio della sana gestione finanziaria,
 - la DG NEAR a rivedere la metodologia per il calcolo del tasso di errore residuo, al fine di fornire informazioni statisticamente accurate sull'importo a rischio per i pagamenti eseguiti nel quadro della gestione indiretta dello strumento preadesione,

⁽¹⁾ Decisione C(2016)2210 della Commissione, del 12 aprile 2016, che modifica la decisione C(2014)5434 della Commissione che autorizza l'utilizzo del rimborso sulla base di costi unitari per attività svolte da un'entità del gruppo della Banca mondiale nell'ambito dell'accordo quadro con l'Unione.

- la DG DEVCO a rivedere la stima della sua futura capacità correttiva escludendo dal calcolo i recuperi di prefinanziamenti non spesi, gli interessi maturati e gli annullamenti di ordini di riscossione precedentemente emessi,
- la DG DEVCO e la DG NEAR a pubblicare relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna rilasciate dai capi delle delegazioni dell'Unione in allegato alle loro relazioni annuali di attività, come previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e a indicare nelle loro relazioni annuali di attività le misure adottate per porre rimedio alla situazione nelle delegazioni che presentano problemi di attuazione, al fine di abbreviare i termini per il sostegno finanziario e semplificare i programmi,
- la Commissione a rendere pubbliche le dichiarazioni di affidabilità dei capi delle delegazioni dell'Unione,
- la Commissione a:
 - i) chiarire gli obiettivi;
 - ii) sviluppare, ampliare e migliorare il quadro di misurazione della performance delle politiche di migrazione e di asilo nei paesi interessati dalla politica di vicinato;
 - iii) concentrare le risorse finanziarie disponibili su priorità-obiettivo chiaramente definite e quantificate;
 - iv) consolidare ulteriormente il collegamento tra sviluppo e migrazione;
- la Commissione a includere nel codice di condotta dei commissari la definizione di cosa costituisca un conflitto di interessi, a riconsiderare a fondo la necessità di prevedere nei suoi accordi di finanziamento con le organizzazioni internazionali e le entità delegate disposizioni in materia di retribuzione per spese di personale connesse alle attività centrali alla loro missione, e a riferire appieno al Parlamento europeo entro la fine del 2017 in merito alle sue riflessioni al riguardo, ma anche sull'impatto dell'applicazione della nuova politica di recupero dei costi;

Migrazione e sicurezza

247. accoglie con favore il fatto che, tenuto conto dell'importanza politica della questione, la Corte abbia affrontato per la prima volta la politica in materia di migrazione e sicurezza nella seconda parte del capitolo 8 della sua relazione annuale; osserva che, con 0,8 miliardi di EUR, questo settore rappresenta una parte piccola ma crescente del bilancio dell'Unione;
248. deplora che la Corte non abbia formulato alcun tasso di errore per quanto concerne tale settore d'intervento, mentre il direttore generale della DG HOME stima nella sua relazione annuale di attività 2015 un tasso di errore residuo pluriennale del 2,88 % per le sovvenzioni non di ricerca gestite direttamente dalla DG HOME;
249. condivide le preoccupazioni espresse dalla Corte per quanto riguarda il fatto che gli audit della solidarietà e gestione dei flussi migratori effettuati dalla Commissione non comprendevano test di controllo sulla maggior parte dei processi chiave e che, per tale motivo, vi è il rischio che alcuni programmi annuali con sistemi di controllo inefficaci siano giudicati dalla Commissione in grado di fornire una ragionevole garanzia e non formino oggetto degli audit ex post della Commissione;
250. ricorda che la DG HOME ha individuato carenze nei sistemi di gestione e controllo del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri, del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 da parte di Repubblica ceca, Germania, Francia e Polonia;
251. è del parere che l'indicatore chiave di performance 1 incluso nella relazione annuale di attività della DG HOME per il 2015 non sia pertinente, in quanto il tasso di rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi non è influenzato in misura significativa dalla gestione della DG HOME;
252. si rammarica che la Commissione ritenga «difficile, se non impossibile, fornire una stima dei costi pagati per i migranti/richiedenti, paese per paese, dato che la gestione dei flussi migratori comprende un'ampia gamma di attività» ⁽¹⁾;
253. invita la Corte a fornire all'autorità preposta al controllo del bilancio un tasso di errore più probabile in materia di migrazione e politica di sicurezza nella sua relazione annuale per il 2016 e a valutare la capacità correttiva dei servizi della Commissione in questo settore d'intervento;

⁽¹⁾ Risposta all'interrogazione scritta 23 — audizione del commissario Avramopoulos del 29 novembre 2016.

254. esprime preoccupazione per i controlli relativi ai fondi per i rifugiati, spesso attribuiti dagli Stati membri in situazioni di emergenza senza rispettare le norme vigenti; ritiene fondamentale che la Commissione preveda un sistema di controllo più rigoroso, anche in funzione del rispetto dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

Misure da adottare

255. raccomanda che la DG HOME:

- a) quantifichi e analizzi attentamente nella sua relazione annuale di attività la natura degli errori che ha individuato e fornisca maggiori informazioni sull'affidabilità della sua «capacità correttiva»;
- b) promuova l'uso di opzioni semplificate in materia di costi, l'uso di importi forfettari e «costi unitari» standardizzati nella gestione dei suoi fondi;
- c) tragga attentamente insegnamenti dal passato per quanto riguarda le lacune individuate nella gestione del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri, del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi e del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013;
- d) fornisca all'autorità di bilancio e di controllo del bilancio dati che siano il più precisi possibile per quanto riguarda il costo pagato per i migranti/richiedenti asilo al fine di giustificare solidamente gli importi di richieste di bilancio per i programmi di finanziamento, seppur riconoscendo il valore non quantificabile di qualunque vita umana;
- e) metta alla prova l'efficacia dei sistemi di controllo interno impiegati dagli Stati membri per i programmi SOLID nella maggior parte dei procedimenti chiave: procedure di selezione e di aggiudicazione, procedure di aggiudicazione, monitoraggio dei progetti, pagamenti e contabilità;
- f) organizzi e favorisca una maggiore sinergia tra tutti i servizi responsabili di programmi suscettibili di influenzare i flussi migratori;

Amministrazione

256. osserva che un funzionario può essere nominato a un posto di esperto di alto livello o assistente di alto livello offrendo la possibilità di promozione al grado AD 14 o AST 11 e che, una volta che un funzionario è nominato a un posto di esperto di alto livello, non vi è alcuna possibilità di ridestinarlo a un posto di amministratore; deplora l'incoerenza tra questa misura e quelle volte a ridurre le spese amministrative o a rafforzare il legame fra grado e funzione; invita la Commissione a porre fine a tale pratica;
257. rileva con preoccupazione che il numero medio di anni di anzianità nel grado prima della promozione è diminuito per i gradi AD 11 e superiori; per il grado AD 12, a titolo di esempio, nel 2008 un funzionario veniva promosso solo ogni 10,3 anni in media, mentre nel 2015 solo ogni 3,8 anni, a dimostrazione del fatto che le promozioni nei gradi superiori della griglia retributiva sono state accelerate; chiede alla Commissione di rallentare le promozioni dei gradi superiori a AD 11 e AST 9;
258. sottolinea che l'equilibrio geografico, ossia il rapporto tra la nazionalità del personale e le dimensioni degli Stati membri, dovrebbe restare un elemento importante nella gestione delle risorse, in particolare nei confronti degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dal 2004; si compiace del fatto che la Commissione abbia raggiunto una composizione più equilibrata di funzionari degli Stati diventati membri dell'Unione europea prima e dopo il 2004; constata, tuttavia, che questi ultimi Stati membri sono ancora sottorappresentati ai livelli amministrativi più elevati e nelle posizioni direttive, aspetto su cui si attendono ancora progressi;
259. rileva con preoccupazione l'imposizione di tariffe eccessivamente elevate per l'assistenza sanitaria prestata in Lussemburgo e le difficoltà incontrate dagli affiliati del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni dell'UE a ricevere un trattamento paritario rispetto ai cittadini del Lussemburgo; invita le istituzioni e in particolare la Commissione a imporre e a garantire che l'articolo 4 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, a norma del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di assistenza sanitaria sui propri territori applichino ai pazienti degli Stati membri le stesse tariffe applicate ai pazienti nazionali, sia applicato in tutti gli Stati membri e, in particolare, nel Granducato del Lussemburgo; invita inoltre ad applicare le sanzioni previste in caso di inadempimento della direttiva;

⁽¹⁾ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

OLAF

260. osserva che il collegio dei commissari ha revocato l'immunità del direttore generale dell'OLAF, su richiesta delle autorità belghe, nell'ambito delle indagini legate al «caso Dalli»; ritiene che il direttore generale si trovi ad affrontare un triplice conflitto di interessi:
- mentre il collegio dei commissari stava deliberando sulla revoca della sua immunità, il direttore generale ha valutato la possibilità di avviare indagini dell'OLAF a carico di membri della Commissione,
 - dopo l'adozione della decisione del collegio di revocare la sua immunità, il direttore generale ha intrapreso un'azione legale contro la Commissione in merito a una presunta irregolarità nell'adozione della sua decisione; contestualmente, il direttore generale ha continuato a rappresentare la Commissione su questioni politiche connesse al suo portafoglio,
 - dopo la conferma della revoca della sua immunità, il pubblico ministero belga ha aperto un'indagine sul ruolo del direttore generale nel caso in questione, continuando nel contempo a fungere da interlocutore del direttore generale dell'OLAF al fine di combattere le frodi perpetrate a danno degli interessi finanziari dell'Unione in Belgio;
- considera che tali conflitti di interesse potrebbero nuocere sia alla reputazione dell'OLAF sia a quella della Commissione; chiede pertanto alla Commissione di mettere il direttore generale dell'OLAF in esubero fino a quando le indagini condotte dalle autorità belghe non saranno concluse, nonché di nominare un sostituto temporaneo;
261. è sconcertato dalle notizie secondo le quali, stando ai calcoli dell'OLAF, la persistente negligenza delle dogane del Regno Unito avrebbe privato l'Unione di 1,987 miliardi di EUR di entrate per i dazi doganali non imposti sui prodotti cinesi, e una rete di criminalità organizzata altamente sofisticata avrebbe anch'essa sottratto 3,2 miliardi di EUR dalle entrate per l'imposta del valore aggiunto nei maggiori paesi dell'Unione quali Francia, Germania, Spagna e Italia; chiede l'autorizzazione ad accedere al fascicolo completo della causa e ad essere periodicamente informato;

Codice di condotta

262. è fermamente convinto della crescente necessità di una regolamentazione etica forte, al fine di rispettare l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sottolinea che, per funzionare in modo efficace, i codici di condotta richiedono una costante attenzione; sottolinea che un codice di condotta costituisce una misura preventiva valida soltanto se applicato correttamente e se il suo rispetto è oggetto di revisione in maniera sistematica, non solo in caso di eventuali difficoltà;
263. osserva la proposta della Commissione di rivedere il codice di condotta per i commissari; deplora tuttavia che la revisione si limiti all'estensione a tre anni del periodo di riflessione solo per l'ex presidente della Commissione; invita la Commissione a rivedere il codice di condotta per i commissari entro la fine del 2017, anche mettendo in atto la raccomandazione del Parlamento relativa alla riforma del comitato etico ad hoc per estendere i suoi poteri e includere esperti indipendenti, definendo ciò che costituisce un «conflitto di interessi» e introducendo criteri per valutare la compatibilità dell'occupazione svolta al termine della carica ed estendendo il periodo di riflessione a tre anni per tutti i commissari;
264. sottolinea che un passo importante per quanto riguarda i conflitti di interesse consiste nell'accrescere la trasparenza del presidente della Commissione, del comitato etico ad hoc della Commissione e del segretariato generale quando esaminano situazioni di conflitto potenziale; nota che solo se i pareri del comitato etico saranno pubblicati in modo proattivo, i cittadini potranno considerare la Commissione responsabile;
265. invita il collegio dei Commissari a prendere una decisione adesso che la raccomandazione del comitato etico ad hoc nel caso dell'ex presidente della Commissione è stata finalizzata, in modo da segnalare il caso alla Corte di giustizia affinché la stessa prenda posizione sulla questione;

Gruppi di esperti

266. accoglie con favore la decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione ⁽¹⁾, ma si rammarica che, nonostante numerose organizzazioni non governative abbiano manifestato interesse, la Commissione non abbia organizzato una consultazione totalmente pubblica; ribadisce l'importanza di rilanciare forme di partecipazione dei rappresentanti della società civile e delle parti sociali in settori cruciali quali la trasparenza e il funzionamento delle istituzioni europee;

⁽¹⁾ C(2016)3301.

267. ricorda che l'assenza di trasparenza influisce negativamente sulla fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni dell'Unione e che una riforma efficace del sistema dei gruppi di esperti della Commissione, basata su regole chiare di trasparenza e sul concetto di composizione equilibrata, migliorerà la disponibilità e l'attendibilità dei dati, contribuendo a incrementare in tal modo la fiducia dei cittadini nell'Unione;
268. è del parere che la Commissione debba compiere progressi verso una composizione più equilibrata dei gruppi di esperti; deplora, tuttavia, che non sia ancora fatta una distinzione esplicita tra i rappresentanti di interessi economici e quelli di interessi non economici, in modo da garantire la massima trasparenza e il massimo equilibrio;
269. ricorda che il Parlamento e il Mediatore europeo hanno raccomandato alla Commissione di divulgare gli ordini del giorno, i documenti di riferimento, i verbali delle riunioni e le deliberazioni dei gruppi di esperti;

Consulenti speciali

270. invita la Commissione europea a pubblicare i nomi, la funzione, il grado e il contratto (ore di lavoro, lunghezza del contratto, sede di lavoro) di tutti i consulenti speciali; ritiene che vi sia il rischio di conflitti di interessi con i consulenti speciali; è convinto che sia opportuno evitare i conflitti di interessi in quanto sono pericolosi per la credibilità delle istituzioni; esorta la Commissione a pubblicare le dichiarazioni di interessi dei consulenti speciali;

Scuole europee

271. osserva che le singole scuole sono responsabili dei conti annuali (che costituiscono il «quadro generale»); rileva che gli stanziamenti disponibili nel bilancio 2015 ammontavano a 288,8 milioni di EUR, a cui la Commissione ha contribuito con 168,4 milioni di EUR (58 %);
272. è sconcertato per il fatto che, dopo tutti questi anni di presunte riforme, la Corte continui a essere estremamente critica nei confronti della gestione finanziaria delle scuole europee:

«II. Le scuole non hanno redatto i loro conti annuali entro il termine previsto dalla legge. Sono stati riscontrati numerosi errori, molti dei quali sono stati corretti (a seguito del riesame) nella versione definitiva dei conti. Essi costituiscono carenze sistematiche nelle procedure contabili. [...]

IV. I sistemi di pagamento delle due scuole selezionate erano inficiati da debolezze significative: nessun collegamento automatico tra la contabilità e i sistemi di pagamento e nessuna rigorosa separazione delle funzioni, pagamenti effettuati al di fuori del sistema contabile non automaticamente respinti dal sistema e basso livello di controllo in generale. Tali carenze costituiscono un rischio significativo in termini di legalità e regolarità dei pagamenti.

V. La Corte ha riscontrato numerose carenze significative nelle procedure di appalti pubblici, che rischiano di compromettere i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

VI. In alcuni casi, la Corte non ha trovato elementi a riprova delle qualifiche del personale assunto e ha riscontrato omissioni nel loro fascicolo personale.

VII. Di conseguenza, la Corte non è stata in grado di confermare che la gestione finanziaria è sana»;

273. deplora il fatto che «[...] la Corte non è stata in grado di confermare che la gestione finanziaria è sana»;
274. deplora altresì che la Commissione, in linea con le osservazioni della Corte e a causa di un caso di sospetta frode tra il 2003 e il 2012, abbia nuovamente pronunciato una riserva per motivi di reputazione sui pagamenti;
275. osserva che il volume del bilancio stanziato per il sistema delle scuole europee è considerevolmente più ampio di quello ricevuto da tutte le 32 agenzie, tranne due; ritiene che la responsabilità finanziaria del sistema delle scuole europee dovrebbe essere aumentata a un livello paragonabile a quello delle agenzie europee, anche mediante un processo di scarico ad hoc per l'importo di 168,4 milioni di EUR messi a sua disposizione;

276. ricorda che il Parlamento, nella sua procedura di scarico alla Commissione per l'esercizio 2010, aveva già messo in questione «le strutture decisionali e di finanziamento della convenzione sulle scuole europee» e aveva invitato la Commissione «a esaminare insieme agli Stati membri l'eventuale revisione di tale convenzione e a riferire entro il 31 dicembre 2012 sui progressi compiuti» ⁽¹⁾; rileva che il Parlamento non ha mai ricevuto alcuna relazione sullo stato di avanzamento;
277. osserva che l'attuale crisi finanziaria e organizzativa all'interno del sistema delle scuole europee si sta accentuando sempre più alla luce del progetto di aprire una quinta scuola europea a Bruxelles e delle possibili conseguenze del ritiro, in un momento futuro, di uno Stato membro dalla convenzione delle scuole europee; si chiede se il sistema delle scuole europee, come attualmente organizzato e finanziato, disponga delle risorse per affrontare l'aumento a cinque scuole previsto a Bruxelles; osserva che ciò rischia di creare problemi ancor più importanti in futuro, mettendo a dura prova alcune sezioni linguistiche che, secondo gli attuali modelli di finanziamento, hanno la capacità di coprire a Bruxelles solamente quattro scuole (nel caso delle sezioni di lingua tedesca) o tre (nel caso delle sezioni di lingua inglese);
278. ritiene inaccettabile che i rappresentanti degli Stati membri continuino a concedere il scarico alle scuole europee, sebbene la Commissione, che eroga il 58 % del bilancio annuale, e la Corte di giustizia consiglino il contrario;
279. approva pienamente le 11 raccomandazioni della Corte, formulate nella sua relazione dell'11 novembre 2015 sui conti annuali delle scuole europee per il 2014, in materia di contabilità, personale, procedure di appalto, norme di controllo e questioni relative ai pagamenti;
280. accoglie con favore il piano d'azione elaborato dalla DG Risorse umane e sicurezza al fine di dare risposta alla riserva della Commissione e alle osservazioni della Corte;
281. invita la Commissione a presentare una comunicazione al Parlamento e al Consiglio valutando in che modo la struttura amministrativa delle scuole europee potrebbe essere riformata entro il novembre 2017;
282. invita la Commissione a svolgere pienamente il proprio ruolo per quanto riguarda tutti gli aspetti del processo di riforma che fanno capo a questioni gestionali, finanziarie, organizzative e pedagogiche; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione annuale con la sua valutazione dello stato di avanzamento in questi ambiti, in modo da garantire ai comitati pertinenti di poter esaminare la gestione del sistema delle scuole europee e valutare la modalità di impiego delle risorse messe a disposizione di tale sistema al di fuori del bilancio dell'Unione; chiede che il commissario competente presti la dovuta attenzione alla questione e, più specificamente, invita il medesimo a partecipare personalmente alle riunioni semestrali del Consiglio superiore; ribadisce la posizione del Parlamento sulla necessità urgente di una «revisione globale» del sistema delle scuole europee; invita a presentare la prima bozza di tale revisione entro il 30 giugno 2017;

Pareri delle commissioni

Affari esteri

283. osserva, pur accogliendo con favore i progressi conseguiti, che la Commissione non ha ancora riconosciuto la conformità all'articolo 60 del regolamento finanziario di sei missioni civili su dieci nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); esorta la Commissione a intensificare i lavori per accreditare tutte le missioni civili della PSDC, in linea con la raccomandazione della Corte, di modo che possano essere incaricate di compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta;
284. accoglie con favore l'istituzione della piattaforma di sostegno alle missioni volta a ridurre gli oneri amministrativi e ad aumentare l'efficienza delle missioni civili della PSDC; ne deplora la dimensione e la portata limitata e ribadisce il suo invito a compiere ulteriori progressi verso la creazione di un centro servizi condivisi, che comporterebbe ulteriori incrementi di efficienza e di bilancio grazie alla centralizzazione di tutti i servizi di sostegno alle missioni che non devono essere garantiti a livello locale;
285. ribadisce il parere che le norme finanziarie dell'Unione andrebbero meglio adattate alle specificità dell'azione esterna, ivi compresa la gestione delle crisi, e sottolinea che la revisione in corso del regolamento finanziario deve portare a una maggiore flessibilità;

⁽¹⁾ Cfr. paragrafo 38 della risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul scarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III — Commissione e agenzie esecutive (GUL 286 del 17.10.2012, pag. 31).

286. esprime preoccupazione per la mancanza di strumenti di controllo diretti per quanto riguarda l'utilizzo dell'assistenza macrofinanziaria da parte dei paesi terzi riceventi; chiede alla Commissione di vincolare maggiormente questo tipo di assistenza a parametri misurabili;
287. accoglie altresì con favore le raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione speciale n. 13/2016 concernente l'assistenza dell'Unione alla Moldova per rafforzare la pubblica amministrazione e nella relazione speciale n. 32/2016 sull'assistenza dell'UE all'Ucraina; ritiene che l'Unione dovrebbe sfruttare pienamente l'effetto leva della condizionalità e assicurare un adeguato controllo dell'attuazione delle riforme avviate al fine di contribuire positivamente al rafforzamento delle pratiche democratiche in Moldova e Ucraina;

Sviluppo e cooperazione

288. accoglie con favore, a tale proposito, la relazione speciale n. 9/2016 della Corte sulla spesa dell'Unione per la dimensione esterna della politica di migrazione nei paesi del vicinato orientale e del Mediterraneo meridionale; evidenzia che la Corte ha concluso che la spesa per la dimensione esterna della politica UE di migrazione non è riuscita a dimostrare la sua efficacia, che è impossibile misurarne i risultati, che l'approccio della Commissione volto ad assicurare che la migrazione abbia un impatto positivo sullo sviluppo non risulta chiaro, che il sostegno ai rimpatri e alle riammissioni sta producendo effetti limitati e che il rispetto dei diritti umani dei migranti, che dovrebbe essere il fondamento di qualsiasi intervento, rimane un concetto teorico e solo raramente si traduce nella pratica;
289. accoglie con favore la relazione speciale n. 15/2016 della Corte sulla spesa per gli aiuti umanitari nella regione dei Grandi Laghi; sottolinea che, secondo le conclusioni della Corte, gli aiuti umanitari destinati alle popolazioni vittime di conflitti nella regione africana dei Grandi Laghi sono stati generalmente gestiti in modo efficace dalla Commissione; evidenzia il forte contrasto rispetto alle spese per la migrazione e lo considera un'ulteriore prova del fatto che politiche di sviluppo ben pianificate conducono a risultati notevolmente migliori rispetto all'attivismo a breve termine in materia di migrazione;
290. è estremamente preoccupato per la netta tendenza rilevata nelle recenti proposte della Commissione di ignorare le disposizioni giuridicamente vincolanti del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ quando si tratta di spese per l'aiuto pubblico allo sviluppo ammissibili e di paesi ammissibili al finanziamento a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo; ricorda che la legittimità delle spese dell'Unione è un principio fondamentale di una sana gestione finanziaria e che le considerazioni politiche non dovrebbero prevalere sulle disposizioni giuridiche definite in modo chiaro se la Commissione intende mantenere la propria credibilità sulle questioni relative allo Stato di diritto; ricorda alla Commissione, in tale contesto, la recente sentenza della Corte di giustizia ⁽²⁾ sulla cooperazione con il Marocco e la questione del Sahara occidentale, in cui la Corte ha dichiarato che l'Unione ha ripetutamente violato il diritto internazionale;
291. è a favore dell'utilizzo del sostegno al bilancio in generale, ma esorta la Commissione a valutare e a definire più chiaramente i risultati da raggiungere nell'ambito dello sviluppo tramite tale sostegno e soprattutto a potenziare i meccanismi di controllo relativi alla condotta degli Stati nel campo della corruzione, del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia; manifesta profonda preoccupazione per il potenziale utilizzo del sostegno al bilancio nei paesi privi di un controllo democratico, a causa dell'assenza di una democrazia parlamentare funzionante e di libertà per la società civile e per i media o della mancanza di capacità degli organismi di vigilanza;
292. invita la Commissione ad adottare un approccio allo sviluppo basato su incentivi, introducendo il principio «più progressi, più aiuti», prendendo come esempio la politica europea di vicinato; ritiene che quanto più intensamente e rapidamente un paese progredisce sulla via delle riforme interne volte alla costruzione e al consolidamento delle istituzioni democratiche, all'eliminazione della corruzione, al rispetto dei diritti umani e allo Stato di diritto, tanto più importante dovrebbe essere il sostegno che riceve dall'Unione; sottolinea che tale approccio basato sulla «condizionalità positiva», congiuntamente a un'attenzione particolare al finanziamento di progetti su piccola scala per le comunità rurali, può condurre a un reale cambiamento e garantire che il denaro dei contribuenti dell'Unione sia speso in modo più sostenibile;
293. si rammarica del fatto che non vi sia stata nessuna consultazione preventiva del Parlamento in occasione dell'istituzione del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione per l'Africa; chiede sforzi più efficaci volti a migliorare la trasparenza delle decisioni concernenti i progetti del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione e sottolinea la mancanza di un formato adeguato per la regolare consultazione del Parlamento e deplora che non sia stata intrapresa alcuna azione al riguardo;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Consiglio contro Front Polisario, C-104/16 P, ECLI: UE: C: 2016: 973.

Occupazione e affari sociali

294. prende atto della raccomandazione della Corte che la Commissione attinga all'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013 ed elabori una relazione su un'attenta analisi delle norme di ammissibilità nazionali per il periodo di programmazione 2014-2020 e, sulla base di quanto precede, fornisca orientamenti agli Stati membri su come semplificare ed evitare norme inutilmente complesse od onerose;
295. invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di includere programmi di finanziamento dell'Unione nella sua indagine annuale sugli oneri ⁽¹⁾, come convenuto nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016; evidenzia che l'introduzione di obiettivi annuali di riduzione degli oneri, che includano programmi di finanziamento dell'Unione, incrementerebbe la conformità e contribuirebbe pertanto a ridurre il tasso di errore;
296. si compiace della maggiore attenzione ai risultati nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020; ritiene, tuttavia, che un ulteriore sviluppo di indicatori di risultato e di sistemi di monitoraggio contribuirebbe a una solida responsabilità finanziaria e a incrementare l'efficienza dei futuri programmi operativi;

Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare

297. si compiace del lavoro svolto dalle cinque agenzie decentrate che rientrano tra le sue competenze e che svolgono compiti di natura tecnica, scientifica o gestionale intesi a sostenere le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e attuazione delle politiche in materia di ambiente e clima, salute pubblica e sicurezza alimentare, nonché del modo in cui i bilanci di tali agenzie sono eseguiti;
298. esprime soddisfazione per l'esecuzione complessiva del bilancio operativo di LIFE+, che nel 2015 è stata pari al 99,95 % per gli stanziamenti d'impegno e al 98,93 % per gli stanziamenti di pagamento; sottolinea che LIFE+ ha contribuito ad aumentare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini alla legislazione e all'attuazione della politica ambientale dell'Unione, nonché a migliorare la governance in questo settore; osserva che nel 2015 un importo pari a 225,9 milioni di EUR è stato impegnato per sovvenzioni per azioni, 40 milioni di EUR sono stati utilizzati per strumenti finanziari gestiti dalla Banca europea per gli investimenti e 59,2 milioni di EUR sono stati utilizzati per misure destinate a sostenere la Commissione nel suo ruolo di iniziativa e di monitoraggio dello sviluppo di politiche e normative; rileva che 10,2 milioni di EUR sono stati utilizzati per il sostegno amministrativo al programma LIFE e per il sostegno all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese;
299. prende atto che la DG CLIMA ha aumentato il suo tasso di esecuzione, portandolo al 99,9 % dei 108 747 880 EUR in stanziamenti d'impegno e al 91,77 % dei 47 479 530 EUR in stanziamenti di pagamento, e che, se non si tiene conto della spesa amministrativa, il tasso di esecuzione dei pagamenti raggiunge il 96,88 %;
300. incoraggia l'autorità di bilancio a concentrarsi in futuro sui progetti pilota e sulle azioni preparatorie che presentano un reale valore aggiunto per l'Unione; riconosce che sono stati attuati dieci progetti pilota e cinque azioni preparatorie, per un importo complessivo di 1 400 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 5 599 888 EUR in stanziamenti di pagamento;
301. prende atto che una valutazione del secondo programma Salute (2008-2013) è stata conclusa nel 2015; si compiace che il terzo programma Salute sia stato potenziato nel 2015 per sostenere e promuovere lo scambio di informazioni e buone prassi negli Stati membri che stanno affrontando sfide legate all'accoglienza di un numero considerevole di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, soprattutto per quanto riguarda la preparazione da parte della direzione generale della Salute e sicurezza alimentare di una cartella clinica personale per il controllo sanitario dei migranti da utilizzare presso i punti di crisi e le zone di accoglienza e una dotazione supplementare per progetti legati alla salute dei migranti;

Trasporti e turismo

302. rileva che, nel 2015, sono stati stanziati 12,8 miliardi di EUR per 263 progetti di trasporto attraverso convenzioni di sovvenzione sottoscritte nel 2015 nel quadro degli inviti a presentare proposte del 2014 in relazione al Meccanismo per collegare l'Europa; osserva inoltre che il finanziamento del Meccanismo per collegare l'Europa ha generato 28,3 miliardi di EUR di investimenti complessivi, combinando un contributo dell'Unione con i bilanci regionali e degli Stati membri, e con i prestiti della Banca europea per gli investimenti;

⁽¹⁾ Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (G.U. L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

303. prende atto che nel settore «Competitività per la crescita e l'occupazione», nel quale rientrano i trasporti, la Corte ha controllato solamente sette operazioni di competenza della direzione generale Mobilità e trasporti (DG MOVE); osserva che sono stati rinvenuti errori in una sola delle operazioni controllate e che tali errori riguardano il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici;
304. sottolinea che la relazione di valutazione della Banca europea per gli investimenti rileva squilibri geografici e concentrazioni settoriali nel portafoglio dello Sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW) e che il finanziamento nell'ambito dell'IIW (63 %) si concentra su tre Stati membri; invita la Commissione a valutare con urgenza l'impatto del Fondo europeo per gli investimenti strategici sull'Unione nel suo insieme; si rammarica del fatto che il Fondo europeo per gli investimenti strategici non sia sufficientemente utilizzato per il finanziamento di progetti innovativi nel settore dei trasporti in tutte le modalità di trasporto, ad esempio per promuovere mezzi di trasporto sostenibili o per incoraggiare maggiormente il processo di digitalizzazione nonché l'accessibilità senza barriere;
305. si rammarica che la Commissione (DG MOVE) non abbia ancora istituito un documento strategico ufficiale consolidato per la sorveglianza dello sviluppo dei corridoi della rete centrale TEN-T; incoraggia la Commissione ad adottare un documento strategico di questo tipo sulle attività di vigilanza e sulla trasparenza; ricorda che la trasparenza e la consultazione di tutte le parti interessate contribuiscono al buon esito dei progetti di trasporto;
306. rileva che nel periodo 2014-2020 i progetti nel settore dei trasporti saranno finanziati da più fonti, tra cui il Meccanismo per collegare l'Europa, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il Fondo europeo per gli investimenti strategici; invita quindi la Commissione a sviluppare sinergie che consentano a queste diverse fonti di finanziamento di allocare in maniera più efficiente i fondi a disposizione, nonché di combinare tali risorse; invita la Commissione a redigere e pubblicare annualmente, anche sui propri siti web, elenchi facilmente accessibili relativi ai trasporti, comprendenti le percentuali delle quote modali e i progetti nel settore del turismo, cofinanziati tramite i suddetti fondi;

Sviluppo regionale

307. invita la Commissione, attraverso il gruppo ad alto livello ⁽¹⁾, a prestare particolare attenzione alle norme nazionali sull'ammissibilità in fase di audit dei sistemi di gestione e controllo nazionali, aiutando gli Stati membri a semplificarli per consentire che siano apportate modifiche; sottolinea in tale contesto l'importanza di applicare il principio dell'audit unico; invita la Commissione a chiarire, attraverso orientamenti semplificati ed efficaci, il concetto di «IVA recuperabile», al fine di evitare differenze interpretative per l'espressione «IVA non recuperabile» e un uso non ottimale dei fondi dell'Unione; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali ad assicurare che i beneficiari ricevano informazioni coerenti sulle condizioni di finanziamento, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese e i massimali applicabili ai rimborsi;
308. deplora il fatto che nel 2015 le autorità di gestione abbiano presentato un numero inferiore di dichiarazioni di spesa da rimborsare rispetto al 2014, il che si è tradotto in una diminuzione delle richieste di rimborso spese non evase da 23,2 miliardi di EUR nel 2014 a 10,8 miliardi di EUR nel 2015, di cui 2,8 miliardi di EUR erano rimasti inevasi dalla fine del 2014; sottolinea che i ritardi nell'esecuzione del bilancio per il periodo 2014-2020 non dovrebbero essere superiori a quelli del periodo precedente né condurre a un accumulo di richieste di pagamento inevasi alla fine del periodo di finanziamento; esorta la Commissione a monitorare attentamente la situazione con gli Stati membri e ad adattare di conseguenza il suo piano di pagamento;
309. si rammarica che, al 30 giugno 2016, non tutti gli Stati membri avessero recepito le direttive sugli appalti pubblici ed esorta la Commissione a continuare ad assistere gli Stati membri nel rafforzare la loro capacità di recepire tali direttive e attuare i loro piani d'azione in materia di condizionalità ex ante, che costituisce un presupposto essenziale per la prevenzione di irregolarità fraudolente e non fraudolente; sottolinea l'importanza dell'attuazione del piano d'azione sugli appalti pubblici per i fondi strutturali e d'investimento europei per il periodo 2014-2020 nell'ottica di semplificare, accelerare e armonizzare le procedure relative agli appalti pubblici online;
310. rileva che il tasso di esborso medio per gli strumenti finanziari del FESR e del FSE era del 57 % alla fine del 2014, il che rappresenta un aumento solo del 10 % rispetto al 2013; si rammarica dell'osservazione della Corte sul prolungamento del periodo di ammissibilità dei versamenti effettuati ai destinatari finali nell'ambito di strumenti finanziari mediante una decisione della Commissione anziché un regolamento di modifica; esprime preoccupazione per l'eventualità che la Corte possa ritenere irregolari tutti i versamenti effettuati dopo il 31 dicembre 2015; osserva con preoccupazione che una quota significativa delle dotazioni iniziali degli strumenti finanziari del FESR e del FSE nel periodo di programmazione 2007-2013 è stata spesa per costi e commissioni di gestione;

⁽¹⁾ Gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi strutturali e di investimento europei.

311. accoglie con favore l'approccio adottato dalla Corte di concentrarsi sulle prestazioni e considera una buona pratica il fatto che le autorità di gestione definiscano indicatori di risultato pertinenti per misurare il contributo dei progetti al conseguimento degli obiettivi stabiliti per i programmi operativi nel rispetto del criterio dell'addizionalità; sottolinea la necessità di intensificare la comunicazione; invita la Commissione a individuare canali di comunicazione più efficienti al fine di accrescere la visibilità degli investimenti che utilizzano i fondi strutturali e d'investimento europei; chiede alla Commissione di elaborare un numero limitato di indicatori pertinenti che possano contribuire a misurare le prestazioni;
312. esorta la Commissione e gli Stati membri a utilizzare in maniera ottimale gli strumenti territoriali garantendo che le strategie di sviluppo urbano integrato siano approvate a tempo debito ai fini del finanziamento, il che consentirà alle città di investire in strategie globali, sfruttare le sinergie tra le politiche e garantire un impatto a lungo termine più efficace sulla crescita e l'occupazione;

Agricoltura e sviluppo rurale

313. chiede alla Corte di continuare a fornire valutazioni separate per il Fondo europeo agricolo di garanzia, il Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e la rubrica 2, anche dopo il prossimo esercizio, dal momento che valutazioni distinte consentono un'azione mirata volta a migliorare i tassi di errore sensibilmente diversi;
314. esorta la Commissione e le autorità degli Stati membri a continuare a gestire e ridurre per quanto possibile la complessità dei pagamenti diretti, in particolare se intervengono livelli distinti nell'amministrazione del Fondo europeo agricolo di garanzia e dei fondi per lo sviluppo rurale all'interno degli Stati membri;
315. si compiace della nuova generazione di strumenti finanziari aggiuntivi e ritiene che debbano essere basati su obiettivi più chiari e un adeguato livello di controllo al termine del periodo di attuazione, in modo da dimostrarne l'impatto e garantire che non comportino un incremento del tasso di errore;
316. chiede che, in relazione alle agenzie nazionali di pagamento degli Stati membri che negli ultimi tre anni non hanno soddisfatto le aspettative, la responsabilità di tali agenzie sia affidata ai funzionari dell'Unione già in servizio anziché ai cittadini dello Stato membro interessato;
317. richiama l'attenzione sul carattere pluriennale del sistema di gestione della politica agricola e sottolinea che la valutazione finale delle irregolarità relative all'attuazione del regolamento ⁽¹⁾ sarà possibile soltanto alla fine del periodo di programmazione;
318. osserva che la semplificazione della PAC non dovrebbe mettere a repentaglio una produzione alimentare efficiente e chiede misure di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale;

Pesca

319. esprime soddisfazione per il fatto che il seguito dato alle riserve espresse dalla DG MARE nella sua relazione annuale del 2014 riguardo al sistema di gestione e di controllo per i programmi del Fondo europeo per la pesca (2007-2013) ha permesso di ridurre in modo significativo a solamente cinque il numero di programmi operativi e di Stati membri interessati;
320. è rassicurato dal fatto che il sistema di controllo interno attuato dalla DG MARE fornisce sufficienti garanzie per gestire adeguatamente i rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni;
321. si compiace dal fatto che, sulle dodici operazioni riguardanti specificamente la pesca controllate dalla Corte, in nessuna sia stato evidenziato un errore quantificabile;
322. esprime profondo rammarico per il fatto che la stragrande maggioranza degli Stati membri ha trasmesso informazioni sui propri programmi operativi relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca molto tardi, il che ha comportato considerevoli ritardi nella mobilitazione dei fondi;
323. osserva, di conseguenza, che non è stata dichiarata nessuna spesa alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2015 e che pertanto nessuna spesa è stata controllata entro tale data; ricorda che gli Stati membri sono i principali responsabili dell'esecuzione degli stanziamenti nell'ambito della gestione concorrente;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Cultura e istruzione

324. ribadisce che l'incorporamento in Erasmus+ di tutti i programmi di mobilità per i giovani dell'Unione è in primo luogo inteso ad accrescere l'efficacia di detti programmi; esorta pertanto la Commissione ad attenersi alle finalità stabilite e alle linee di bilancio del programma onde evitare che se ne perdano i punti focali;
325. si compiace della reattività dimostrata sia da Erasmus+ che da «Europa creativa» nell'affrontare le sfide, emerse di recente, dell'integrazione dei rifugiati/migranti e della lotta alla radicalizzazione nel 2015;
326. osserva che i prestiti a titolo dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti (prestiti Erasmus+ per i master) sono stati resi disponibili per la prima volta nel 2015, con il lancio del sistema da parte di due banche in Spagna e in Francia; insiste sul fatto che, se detto strumento deve diventare sostenibile, è indispensabile sia garantire un'ampia copertura geografica sia che la Commissione controlli da vicino le condizioni di erogazione;
327. ricorda che il 2015 è stato il primo anno in cui il programma «Europa creativa» è stato gestito da due Direzioni generali della Commissione, la direzione generale per l'istruzione e la cultura e la direzione generale per le reti di comunicazione, il contenuto e la tecnologia; insiste sulla necessità di adottare un approccio coordinato, cosicché le sfide organizzative interne non pregiudichino il funzionamento del programma o la percezione che il pubblico ha di esso;

Libertà civili, giustizia e affari interni

328. esorta la Commissione a elaborare e a presentare all'autorità di scarico un riepilogo dei casi di conflitto d'interessi individuati;
329. si rammarica che gli indicatori chiave di prestazione nella relazione annuale di attività della DG HOME non riguardino il numero di persone assistite, reinsediate, ricollocate e rimpatriate nel 2015; deplora la mancanza di indicatori tesi a valutare gli effetti delle misure adottate al fine di rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali;
330. incoraggia l'elaborazione di priorità politiche più chiare e a lungo termine che si traducano in modo più concreto in priorità operative; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di una stretta cooperazione con altri organismi, in particolare le agenzie;
331. si rammarica che le strutture di governance della Commissione nel campo della sicurezza dell'informazione non siano allineate alle migliori prassi riconosciute (secondo la relazione di audit del servizio di audit interno);

Questioni attinenti al genere

332. sottolinea che l'uguaglianza di genere dovrebbe costituire un obiettivo trasversale per tutti i settori tematici; constata tuttavia che, per alcuni programmi, non sono previste azioni specifiche mirate, corredate da stanziamenti di bilancio specifici onde conseguire tale obiettivo e che una migliore raccolta di dati dovrebbe consentire non solo di quantificare gli stanziamenti assegnati alle azioni che contribuiscono all'equilibrio di genere, ma anche di migliorare la valutazione dell'impatto dei fondi dell'Unione;
333. rinnova il proprio invito alla Commissione a tenere conto del bilancio di genere in tutte le fasi della procedura di bilancio, fra cui l'esecuzione del bilancio e la relativa valutazione, compresi il FEIS, il FSE, il FESR e Orizzonte 2020, in modo da combattere la discriminazione in atto negli Stati membri; sottolinea che è opportuno integrare nella pianificazione, nell'esecuzione e nella valutazione del bilancio una serie comune di indicatori quantificabili dei risultati e dell'impatto, che consentirebbero di valutare meglio l'esecuzione del bilancio nell'ottica della prospettiva di genere, in linea con l'iniziativa «Un bilancio incentrato sui risultati» e con l'approccio basato sulle prestazioni;
334. invita la Commissione ad analizzare le linee di bilancio nuove ed esistenti secondo una prospettiva di genere e, ove possibile, ad apportare le modifiche necessarie a livello delle politiche per garantire che non si verifichino indirettamente disuguaglianze di genere.
-